

CCLVI.

TORNATA DI SABATO 10 DICEMBRE 1881

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. Il deputato Chinaglia chiede sia dichiarata d'urgenza la petizione inscritta al n° 2709. — Seguito della discussione del disegno di legge: ordinamento del corpo del genio civile — Osservazioni del presidente della Camera — Sull'articolo 6 parlano il deputato Grimaldi, presidente della Commissione, il deputato Colaiaanni, il relatore deputato Marchiori, i deputati Cavalletto, Trompeo, Lugli, Sani, Ruspoli E. ed il ministro — Approvati l'articolo 6 emendato. — Il deputato Indelli presenta la relazione sullo stato di prima previsione per il 1882 del Ministero dei lavori pubblici. — Il deputato Baratieri presenta la relazione intorno all'istituzione dei tiri a segno nazionali. — Il presidente dà lettura di tre emendamenti presentati dagli onorevoli Mantellini, Cavalletto e Peruzzi — Osservazioni del deputato Marchiori relatore, del deputato Grimaldi, presidente della Commissione, del deputato Peruzzi, del ministro dei lavori pubblici Baccarini, dei deputati Mantellini e Crispi — L'articolo 7 è approvato — Il presidente dà lettura di un emendamento del deputato Cavalletto — Osservazioni del relatore, del deputato Cavalletto e del ministro — Si approvano gli articoli 8 e 9 — Sopra una correzione all'articolo 10 proposta dal deputato Grimaldi fanno brevi osservazioni il deputato Sani ed il ministro — Si approva l'articolo 10 — Sopra un emendamento all'articolo 20 parlano i deputati Sani, Grimaldi, Cavalletto, Ruspoli E., Marchiori relatore ed il ministro — Si sospende la votazione dell'articolo 20 — Sugli articoli 21 e 23 parlano il deputato Cavalletto ed il ministro — Approvansi gli articoli dal 21 al 28 — Sull'articolo 29 parlano i deputati Colaiaanni, Cavalletto, Ricotti, Marchiori relatore ed il ministro — Approvansi gli articoli 29 e 30. — Il presidente annuncia che sarà trasmessa agli uffici una proposta di legge del deputato Cavallotti. — Il deputato Inghilleri presenta la relazione sul disegno di legge per proroga del termine per la rinnovazione di iscrizioni ipotecarie.

La seduta comincia alle ore 2 20 pomeridiane.

Il segretario Capponi dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale viene approvato; quindi legge il seguente sunto di una

PETIZIONE.

2709. I sindaci di 12 comuni delle provincie venete, sottopongono alla Camera alcune proposte di modificazioni al disegno di legge relativo alla riscossione delle imposte dirette.

CHINAGLIA. Domando di parlare sul sunto delle petizioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Chinaglia ha facoltà di parlare.

CHINAGLIA. Prego la Camera di voler accordare l'urgenza alla petizione di cui fu testè data lettura, con cui alcuni comuni della provincia di Padova chiedono, che il disegno di legge presentato dall'onorevole ministro delle finanze per modificazioni alla legge sulla esazione delle imposte, sia in ogni sua disposizione reso applicabile anche alle provincie venete.

Domando altresì che questa petizione sia trasmessa alla Commissione parlamentare incaricata dell'esame di quel disegno di legge.

(L'urgenza è accordata.)

PRESIDENTE. La Presidenza si farà un dovere, come dispone il regolamento, di trasmettere questa petizione alla Commissione che si occupa del disegno di legge ricordato dall'onorevole Chinaglia.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE
SULL'ORDINAMENTO DEL CORPO DEL GENIO CIVILE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge sull'ordinamento del corpo del genio civile. Avverto gli onorevoli deputati che fu distribuito un nuovo testo della legge, avendo la Commissione creduto opportuno di introdurre alcune modificazioni al testo primitivo, dopo aver preso ad esame gli emendamenti che le furono presentati. La Camera approvò già nelle ultime sedute alcuni degli articoli di questo disegno di legge; altri rimasero sospesi. Il primo di questi articoli sospesi è l'articolo 6, che è del tenore seguente:

« Presso il Ministero dei lavori pubblici è costituito, con gli ispettori del genio civile in servizio attivo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

« Al Consiglio superiore possono essere aggregati, quali consiglieri straordinari, tre ingegneri od architetti, segnalati per opere di singolare importanza o per meriti riconosciuti.

« I consiglieri straordinari sono nominati per reale decreto; durano in carica per due anni e possono essere rinominati.

« Essi hanno diritto ad una indennità di lire 50 per giorno oltre le spese di viaggio. »

All'articolo 6 erano stati contrapposti diversi emendamenti: uno dell'onorevole Colaïanni così concepito:

« Presso il Ministero dei lavori pubblici è costituito il Consiglio superiore dei lavori pubblici composto degli ispettori del genio civile e quindici ingegneri privati, che sieno fra i più distinti del regno. »

Un altro dall'onorevole Cavalletto è concepito nei seguenti termini:

« Al Consiglio superiore potranno essere aggregati quali consiglieri straordinari uomini illustri, in numero non maggiore di 4, che potranno essere rinnovati o rieletti ad ogni biennio. »

Finalmente l'onorevole Ruspoli Emanuele aveva proposto come aggiunta all'articolo 6 il seguente emendamento:

« Potranno esser chiamati come membri straordinari del Consiglio superiore dei lavori pubblici ingegneri ed architetti italiani estranei al corpo del genio civile, che sieno di notoria fama ed abbiano eseguito importanti lavori.

« Il loro numero non potrà esser maggiore di quattro.

« L'ufficio di membro straordinario viene retri-

buito a vacanze ed in base ad una tariffa di competenze da fissarsi con decreto reale. »

Come ho detto, la Commissione, nella nuova dizione dell'articolo 6 che ora propone, ha creduto di ottemperare alle proposte che le erano state presentate.

Ora domando alla Commissione il suo parere sugli emendamenti che ho letti.

GRIMALDI. (*Presidente della Commissione*) Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI. (*Presidente della Commissione*) La Commissione si è data cura di esaminare, come era suo debito, i tre emendamenti accennati dall'egregio nostro presidente, ai quali bisogna aggiungerne un quarto, che sarebbe, per dir meglio, un articolo aggiuntivo dell'onorevole Mantellini, del quale il presidente aveva data lettura nell'altra seduta.

PRESIDENTE. Quello si riferisce all'articolo settimo.

GRIMALDI. (*Presidente della Commissione*) Riserbando dunque la parte che riguarda l'onorevole Mantellini all'articolo 7, poichè, come pare al nostro egregio presidente, troverebbe ivi più propria sede; la Commissione crede avere acconsentito in massima alle idee esposte nei tre emendamenti testè ricordati, in quanto ha potuto tenerne conto, e quindi è di avviso, che colla nuova dizione dell'articolo 6, che essa d'accordo col Ministero sottomette all'approvazione della Camera, abbia accettati gli emendamenti stessi, se non in tutto, almeno nella loro parte sostanziale. Sicchè essa a buon diritto ha ragione di credere che i tre proponenti si debbano ritenere come soddisfatti e che vogliano ritirare gli emendamenti, contentandosi della nuova dizione dell'articolo.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione non accetta nessuno dei tre emendamenti. Domando quindi all'onorevole Cavalletto se mantiene il proprio o lo ritira.

CAVALLETTO. Per l'economia della discussione...

PRESIDENTE. Risponda alla mia domanda e mi dica se mantiene il proprio emendamento.

CAVALLETTO. Il mio emendamento non ha più ragione di essere, inquantochè ne fu tenuto conto nell'articolo concordato dalla Commissione e dal Ministero.

PRESIDENTE. Onorevole Colaïanni, mantiene o ritira il suo emendamento?

COLAIANNI. Io lo ritiro, ma vorrei fare un'osservazione.

PRESIDENTE. Scusi, non può farla ora.

COLAIANNI. Sull'articolo, come è presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ma l'emendamento è ritirato?

COLAIANNI. Sì.

PRESIDENTE. Allora, abbia pazienza: le accorderò dopo facoltà di parlare.

Onorevole Ruspoli Emanuele? (*Non è presente*)

Non c'è; l'emendamento s'intenderà ritirato. Non posso domandare se sia appoggiato un emendamento, di cui l'autore non è presente.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Colaianni.

COLAIANNI. In massima accetto l'articolo come è proposto dalla Commissione, e sono soddisfatto nel vedere accettato un principio da me sostenuto, che cioè possano, anzi debbano far parte del Consiglio dei lavori pubblici alcuni fra gl'ingegneri più distinti, i quali esercitano privatamente la professione. Solo io pregherei la Commissione e l'onorevole ministro di voler cambiare una parola. Invece di dire, al secondo capoverso, *al Consiglio superiore possono essere aggregati*, io vorrei che si dicesse *debbono essere aggregati*.

MARCHIORI, relatore. Chiedo di parlare.

COLAIANNI. E questo solo perchè mi sembra che, lasciando l'articolo come è formulato oggi, dipenderà assolutamente dall'arbitrio del ministro il nominare o no questi membri estranei all'ispettorato del Genio civile. Naturalmente se fosse sempre ministro l'onorevole Baccarini, di cui conosco perfettamente le idee, direi: lasciamo l'articolo come è scritto. Ma domani si può cambiare il ministro, e venire un altro il quale abbia delle idee opposte; ed allora saremo da capo. Per conseguenza io spero che la Commissione e l'onorevole ministro vorranno accettare la mia proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MARCHIORI, relatore. Io prego l'onorevole Colaianni di voler considerare il concetto che ha condotta la Commissione, di accordo coll'onorevole ministro, alla compilazione di quest'articolo. Il concetto è questo: la Commissione intende che il ministro abbia facoltà per lavori importanti o per gravi questioni di massima, di chiamare al Consiglio superiore ingegneri illustri sia per lavori compiuti che per eccellenza nelle discipline della ingegneria, affinché il giudicato del Consiglio sia più autorevole e sapiente. Ma l'intendimento non è che questi egregi ingegneri facciano, per le cose comuni ed ordinarie, parte del Consiglio superiore. Quindi il *possono* corrisponde maggiormente alla elasticità che conviene abbia la disposizione, per adattarsi ai mutabili bisogni, che ora possono esigere l'entrata di uno, ora di due, ed ora di tutte e tre queste illustrazioni. Se l'onorevole Colaianni vuole considerare tutte le disposizioni che la Commissione ha poste in quest'articolo, si convincerà che questo

concetto è stato mantenuto anche nel modo della nomina, cioè di farla biennale colla facoltà della rinomina.

Questa condizione è stata posta dalla Commissione d'accordo coll'onorevole ministro perchè possa sempre essere in facoltà di questo di chiamare nel consiglio quei tali ingegneri che per competenza speciale possono essere indispensabili in un determinato istante; oggi possiamo avere uno sviluppo grandissimo di una determinata specie di lavori, ed il ministro può scegliere le persone a questi più adattate; domani si tratta di altri lavori, ed il ministro le può mutare.

Ora questa mutabilità, stabilita già colla nomina biennale, credo che debba portare, per avere un articolo armonico, anche la facoltà non l'obbligo nel ministro di assumere questo personale.

La facoltà va però intesa piuttosto in senso restrittivo, perchè è d'uopo non dimenticare mai il lustro ed il decoro, che deve riflettere attorno a questo corpo consultivo del Ministero dei lavori pubblici.

Non bisogna dare una forma troppo lata al provvedimento, perchè non sia inteso che si dubiti mai della eccellenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e della sua attitudine ad ogni più illuminato responso. In questo Consesso siedono ingegneri che hanno dato prova della loro sapienza, e della loro pratica nella condotta dei lavori in tanti anni di carriera. È quindi necessario che questa chiamata di straordinari succeda nella forma più restrittiva, e non nella forma più lata come vorrebbe l'onorevole Colaianni.

Per queste ragioni io lo prego a non volere insistere nella sua proposta, tanto più che la parola *possono* è già abbastanza impellente per il ministro. Tanto il ministro attuale che i venturi, saranno messi, credo, a dura prova, se al *possono* non daranno tutta la estensione sancita da questa legge. Perciò io rinnovo la preghiera all'onorevole Colaianni di non insistere nella sua proposta, e di accettare l'articolo come è stato compilato dalla Commissione, pienamente d'accordo coll'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Onorevole Colaianni, mantiene la sua proposta?

COLAIANNI. Io non insisto, poichè le dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore della Commissione mi sembrano soddisfacenti, nel senso che si avvicinano perfettamente alla mia idea.

PRESIDENTE. Ora essendo presente l'onorevole Ruspoli Emanuele lo avverto che io aveva dichiarato ritirato il suo emendamento, poichè egli non era presente. Intende egli di mantenerlo?

RUSPOLI EMANUELE. No, perchè implicitamente è stato accettato dalla Commissione nell'articolo nuovo. La differenza sta soltanto in questo, che io proponeva 4 e la Commissione 3.

PRESIDENTE. Va bene, dunque lo ritira.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

CAVALLETTO. È per uno schiarimento.

Nell'ultimo comma del nuovo articolo 6 è detto: « Essi hanno diritto ad una indennità di lire 50 per giorno, oltre le spese di viaggio. » Ora vi possono essere consiglieri straordinari residenti in Roma, e consiglieri straordinari non residenti in Roma, i quali saranno chiamati quando vi sieno affari e questioni gravi e pareri importanti da emettere, e che perciò sia utile il concorso di questi uomini cospicui. Io domando: questa indennità per i consiglieri straordinari residenti in Roma, sarà corrisposta per tutti i giorni del biennio del loro ufficio? Per quelli che sono fuori di Roma, questa indennità si darà per tutti i giorni di residenza in Roma, quando sono chiamati per far parte del Consiglio? Su ciò vorrei uno schiarimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Trompeo.

MARCHIORI, *relatore*, Aveva chiesto di parlare.

PRESIDENTE. Abbiamo pazienza, non possiamo fare certo una conversazione. I ministri ed i relatori debbono rispondere ad un cumulo d'obbiezioni, non una per una.

Onorevole Trompeo, ha facoltà di parlare.

TROMPEO. Nel primo comma di questo articolo 6 è detto: « Presso il Ministero dei lavori pubblici è costituito, con gli ispettori del genio civile in servizio attivo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici. »

Ora mi pare che questa dizione sia poco chiara, poichè il secondo inciso, il quale dice che il Consiglio è costituito con gli ispettori del genio civile in servizio attivo, potrebbe lasciare dubitare che, oltre agli ispettori in questo Consiglio potessero avere parte altri funzionari. Quindi per togliere ogni dubbio, e per rendere la locuzione dell'articolo più precisa, io mi permetterei di presentare il seguente emendamento:

« Presso il Ministero dei lavori pubblici è costituito il Consiglio superiore dei lavori pubblici composto degli ispettori del genio civile in servizio attivo. »

Con ciò mi pare che sarebbe tolta ogni possibile diversa interpretazione del primo comma dell'articolo in discussione.

PRESIDENTE. Vuol mandare il suo emendamento?

Io però pregherei ancora una volta gli onorevoli colleghi, che intendono presentare degli emenda-

menti, di volerli mandare tempestivamente, affinchè la Commissione se ne possa occupare prima; altrimenti non termineremo più la discussione di una legge organica come questa.

Dunque l'onorevole Trompeo propone che il primo alinea sia così compilato:

« Presso il Ministero, ecc. » (*Vedi sopra*)

Prego la Commissione e l'onorevole ministro di esprimere il loro avviso intorno a questo emendamento.

BACCARINI, *ministro dei lavori pubblici*. Sulla sostanza io non vedo nessuna differenza tra l'una e l'altra redazione. Soltanto non mi pare troppo esatta quella dell'onorevole Trompeo e sembrami anche peggiore di quella proposta da noi.

Noi diciamo, che è costituito cogli ispettori, egli dice costituito il Consiglio dei lavori pubblici composto, ecc. Composto e costituito è la stessa cosa, perciò sembrami una inutile ripetizione. Quando si dice che è costituito cogli ispettori s'intende che è composto cogli ispettori stessi.

Del resto sulla sostanza io non ho nulla a dire; in un modo o in un altro espressa per me fa lo stesso.

Ora debbo una parola di schiarimento all'onorevole Cavalletto.

La redazione dell'ultimo inciso dell'articolo 6 è stata di qualche difficoltà appunto per le considerazioni fatte dall'onorevole Cavalletto e che si presupponeva che potessero essere affacciate. Ma evidentemente noi non abbiamo avuto altro in animo che di proporre una diaria per le sedute e per i giorni di viaggio. Se si volesse pagare 50 lire al giorno per tutti i giorni dell'anno e per il biennio, la spesa sarebbe tale che duplicherebbe quella del Consiglio superiore, e forse non basterebbe ancora.

Noi abbiamo fatto questo conto, che per ogni seduta occorranjo almeno tre giorni; perchè chi non istà in Roma deve spendere un giorno a venire, un giorno a stare ed un giorno a tornare; ciò che obbligherà a disporre le cose in modo che le sedute continuino piuttosto per tre o quattro giorni di seguito, anzichè per quattro o cinque riunioni mensili. Ma questo dipenderà dal regolamento. Se dopo queste dichiarazioni non fosse chiaro che s'intende di dare la diaria per la sola seduta allora bisognerebbe precisare meglio la locuzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MARCHIORI, *relatore*. Il relatore si associa per la prima parte, cioè riguardo alla proposta fatta dall'onorevole Trompeo, a quanto ha detto l'onorevole ministro, solamente pare a lui non possa dirsi che la dicitura sarebbe anche peggiore.

La dizione concordata con l'onorevole ministro

corrisponde allo scopo di precisare nettamente la costituzione del Consiglio superiore. È costituito con gli ispettori in servizio attivo, nessun dubbio su ciò.

Poche cose ho da dire sulla proposta dell'onorevole Cavalletto, poichè ha già risposto l'onorevole ministro.

Si sono assegnate 50 lire per giorno e non per seduta, perchè bisogna considerare coloro che devono venire da paesi lontani.

Per quelli che abitano Roma, quando sono chiamati alle sedute, ed intervengono, hanno un tanto per seduta; questo è il senso della proposta. Ma a quelli che vengono per esempio da Palermo, da Torino, da Milano, se noi diamo loro le spese di viaggio e solo 50 lire per seduta (una o due che possano essere) credo che difficilmente troveremo delle persone tanto zelanti della pubblica amministrazione da rimettere del loro denaro per prender parte alle sedute del Consiglio superiore. La Commissione ha fissate queste 50 lire per giorno, intendendo tutti i giorni spesi allo scopo d'intervenire alla seduta, e dietro la dichiarazione fatta dall'onorevole ministro che nel regolamento specificherà meglio la disposizione, non parendoci che qui nella legge si potessero mettere più chiari dettagli.

Io poi faccio osservare che all'articolo 7 c'è il secondo comma che precisa meglio il concetto nostro.

In esso è detto che:

« I consiglieri straordinari intervengono con voto deliberativo nelle sole adunanze generali, appositamente indette per trattare di lavori e questioni importanti. »

Da questo si vede il pensiero che ha guidato la Commissione e l'onorevole ministro, cioè che possibilmente si raggruppino queste questioni di massima, queste questioni per lavori importanti, e si tenga per esse sedute speciali, anche stabilendo preventivamente l'ordine del giorno, comunicando i voti dati ed i documenti, perchè possano venire esaminati, e le deliberazioni sieno prese con piena cognizione degli affari a discutersi. Da questa disposizione mi pare che la diaria riceva una più chiara designazione, e l'avrà poi intiera dal regolamento, che deve andare annesso a questo disegno di legge, come è detto nell'articolo che chiude questo capo della legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Trompeo mantiene il suo emendamento?

TROMPEO. Premetto che non ho potuto mandare prima il mio emendamento, perchè solamente ora fu distribuito lo stampato contenente quest'articolo concordato tra la Commissione ed il Ministero. Se fosse stato presentato prima, io mi sarei fatto un

dovere, giusta le osservazioni savissime dell'onorevole nostro presidente, di proporre prima anche il mio emendamento.

Quanto poi all'emendamento stesso, visto che, tanto il Ministero come la Commissione, dichiarano che questo comma ha il preciso ed identico significato dell'emendamento che ho avuto l'onore di presentare, così io non insisto nel medesimo.

PRESIDENTE. Essendo ritirato l'emendamento...

CAVALLETTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLETTO. Una disposizione di legge deve essere precisa e non deve dar luogo ad equivoci nella sua interpretazione. Io non so se gli schiarimenti dati potranno bastare per precisare le condizioni e l'applicazione di questa indennità di lire 50 per giorno e delle spese di viaggio. Io vorrei aggiungere, dopo le parole: « spese di viaggio, » le seguenti: « come sarà precisato dal regolamento. » (*Movimenti*)

Ad ogni modo, con questa intelligenza, credo che possiamo andare avanti.

LUGLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Sull'articolo 6?

LUGLI. Precisamente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUGLI. Non comprendo il perchè, rilevata la deficienza di una espressione (ed è veramente una deficienza di espressione quella in cui una frase può venire interpretata diversamente dal concetto da cui furono mossi il Ministero e Commissione), non vi si debba riparare. E tanto più ciò si rende necessario nel caso speciale, inquantochè in questo stesso articolo si parla di tempo, e precisamente di due anni di servizio. Ora, lasciando la parola *giorni*, senza specificare di quali si parla, nasce il dubbio se l'indennità sia dovuta per ciascuno dei giorni che compongono le due annate in cui codeste egregie persone rimangono in carica.

Ora siccome tale non è il concetto del Ministero e della Commissione, non veggo perchè non si abbia a chiarire il concetto che si vuol esprimere. Si potrebbe, per esempio, dire: « per ogni giornata di presenza al Consiglio superiore, oltre le spese del viaggio. » Se non si vuole accettare questa dizione se ne adotti un'altra, ma credo che la cosa meriti di venire bene precisata. La proposta che faceva l'onorevole Cavalletto di rimandare al regolamento tale disposizione non mi sembra molto corretta. Sarebbe strano che noi, perchè non troviamo nel momento la frase che esprima la nostra idea, dovessimo rimandare la disposizione ad un regolamento. Correggiamo dunque la frase se si ritiene che non esprime chiaramente il nostro concetto, ma la disposizione rimanga nella legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Dopo tutto quello che si è detto *hinc et inde* farei una proposta, e sarebbe di ritornare all'originario emendamento dell'onorevole Cavalletto e quindi stabilire che per decreto reale sarà fissata l'indennità da corrispondere ai membri straordinari. Nel seno della Commissione mi sono opposto a che si lasciasse questa facoltà al Governo, perchè mi premeva che fosse stabilito chiaramente che cosa a un di presso si voleva dare ai membri straordinari. Per questo io aveva chiesto che s'indicasse una cifra. Ora che s'è resa nota questa cifra e non sorsero osservazioni nè per accrescerla, nè per diminuirla, il Governo ha sufficienti indizi per stabilirla nel regolamento ed io dichiaro di essere disposto ad accettare la facoltà di stabilirla poichè in proposito una norma è già fissata. Non so però se la Commissione accetta questo concetto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sani.

SANI. Intendo appoggiare la proposta fatta dall'onorevole ministro dei lavori pubblici, e quindi lasciare che con decreto reale si determini questa indennità. In massima sono contrario a che con leggi, che durano molto tempo e difficilmente si modificano, si stabiliscano indennità di natura essenzialmente mutabili. Può benissimo verificarsi il caso che il Consiglio dei lavori pubblici abbia bisogno di sentire il parere di talune persone, alle quali convenga di dare non solo un'indennità di 50 lire, ma anche un'indennità superiore. Perciò trovo opportuno di lasciare in facoltà del potere esecutivo di determinare questi casi speciali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Grimaldi.

GRIMALDI. (*Presidente della Commissione*) Io ho bisogno di dire una parola, perchè davvero non mi pare molto fondato il dubbio che si è sollevato su questa ultima parte dell'articolo. Se si fosse trattato di compensare questi consiglieri straordinari per tutto il biennio, la Commissione non avrebbe adoperata la parola *indennità*, che da per se stessa indica una retribuzione temporanea per una determinata missione. Essa opina che non può nascere equivoco, perchè l'articolo 6 è seguito dal 7, nel quale, nell'ultimo comma si dice, che l'ufficio di questo consiglieri straordinari è limitato ad intervenire, con voto deliberativo, nelle sole adunanze generali appositamente indette per trattare di lavori e questioni importanti. Cosicchè quest'ultimo articolo esprime chiaro il concetto, che la indennità è data unicamente in tanto, in quanto i consiglieri compiono le funzioni precarie e temporanee loro attribuite.

Adunque, tra l'*indennità*, della quale parla l'articolo 6, e le funzioni, delle quali parla l'articolo 7, vi è tale un nesso da eliminare qualunque dubbio. Del resto, nell'articolo 14, di già votato, è stabilito che un regolamento approvato per reale decreto stabilisce le norme per le ispezioni ordinarie di circolo, per le ispezioni speciali, per l'ordinamento interno del Consiglio superiore e per gli uffici del genio civile. In quel regolamento, adunque, come ha detto benissimo il ministro, trova apposita sede la speciale disposizione del modo come deve essere corrisposta questa indennità giornaliera di lire 50.

Spero che, dopo questa dichiarazione che ho fatto, tutti i dubbi siano eliminati, e che possa dalla Camera essere approvato l'articolo 6, tal quale è compilato dalla Commissione e dal ministro. (*Ai voti!*)

RUSPOLI EMANUELE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Ruspoli Emanuele ha facoltà di parlare.

RUSPOLI EMANUELE. Nell'emendamento da me proposto aveva prevedute le difficoltà in cui si sarebbe incorso, se si fossero volute ora nella legge determinare esattamente, fino all'ultimo centesimo, le competenze e le indennità da darsi. Per conseguenza io avevo proposto che a questo si dovesse provvedere per decreto reale. Ora ammetto tutto il ragionamento così bene espresso dall'onorevole Grimaldi; ma vi sono ben altri equivoci che possono essere ingenerati, equivoci che sono sorti dalla discussione.

Vi è chi crede che le 50 lire si debbono dare ogni seduta; ma l'onorevole relatore ci dice: badate, non intendiamo mica di dare ogni seduta le 50 lire; perchè uno che viene per alcuni giorni ha da vivere. Vede dunque, onorevole Grimaldi, che qui l'equivoco c'è? Vogliamo noi stare a prolungare la discussione per le 50 lire o le 47,50 che dobbiamo dare per indennità agli ispettori, e prolungarla qui dove sarebbe difficile venire ad una decisione che tolga completamente ogni equivoco? Io quindi ritorno assolutamente alla mia proposta, che vedo con piacere essere anche accettata nell'opinione dell'onorevole Cavalletto, quella cioè che queste competenze sieno determinate per decreto reale.

Questa discussione in ogni caso, benchè un po' troppo scompigliata, avrà il suo utile effetto, perchè l'onorevole ministro troverà nella medesima i limiti nei quali dovrà fissare quest'indennità.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente della Commissione ha facoltà di parlare.

GRIMALDI. (*Presidente della Commissione*) Io aveva creduto di eliminare tutti i dubbi (*Sì! sì!*), e le dichiarazioni del ministro e della Commissione e la

discussione che si è fatta servirebbero ad eliminarli, ove ne sorgessero; ma perchè sia tolto ogni più lontano equivoco che possa ancora esservi, io mi permetto di proporre che quest'ultimo alinea venga così modificato:

« Essi hanno diritto ad un'indennità giornaliera, che sarà fissata per decreto reale, oltre le spese di viaggio. »

RUSPOLI EMANUELE. E per quei che sono a Roma?

GRIMALDI. (*Presidente della Commissione*) Quando rimandiamo al regolamento di fissare l'indennità, mi pare che sia eliminato ogni dubbio, dicendo però sempre: « oltre le spese di viaggio: » ricordo che già nell'articolo 14 abbiamo votato la necessità di questo regolamento, che deve determinare altre cose e ben più importanti dell'indennità; è giusto dunque che anche a quel regolamento rimandassimo il fissare le modalità dell'indennità giornaliera.

SANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Sani ha facoltà di parlare.

SANI. Io sollevo il dubbio se si possa con un regolamento stabilire delle competenze; poichè per stabilirle, a mio avviso, ci vogliono dei decreti reali, almeno se non provvede la legge.

Una voce. Il regolamento si applica per decreto reale.

SANI. Capisco che un regolamento in massima è approvato per decreto reale, ma non è veramente nelle norme e nelle buone consuetudini, lo stabilire delle speciali competenze in un regolamento.

Una voce. E perchè?

GRIMALDI. (*Presidente della Commissione*) Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Grimaldi ha facoltà di parlare.

GRIMALDI. (*Presidente della Commissione*) Mi duole dover parlare per la terza volta, per rispondere all'onorevole Sani. È verissimo che con le leggi si stabiliscono le indennità, e non già con i regolamenti; e perciò con la legge che stiamo discutendo si determina il diritto ad un'indennità; ma la proporzione di questa indennità è lasciata al regolamento. E se la Camera oggi ha votato, ripeto per la terza volta, un articolo che lascia al regolamento di applicare per decreto reale norme anche più importanti di questa dell'indennità; è logica, è naturale la conseguenza che il limite di essa venga al regolamento rimandato.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Commissione di accordo col ministro propone la modificazione del-

l'ultimo capoverso dell'articolo 6 nel seguente modo:

« Essi hanno diritto, oltre alle spese di viaggio, ad un'indennità giornaliera che sarà fissata per regolamento. »

Onorevole Ruspoli, non fa proposta?

RUSPOLI E. No.

PRESIDENTE. Va bene.

Pongo ai voti questo emendamento all'ultimo capoverso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Rileggo l'articolo emendato:

« Art. 6. Presso il Ministero dei lavori pubblici è costituito, con gli ispettori del genio civile in servizio attivo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici. »

« Al Consiglio superiore possono essere aggregati, quali consiglieri straordinari, tre ingegneri od architetti, segnalati per opere di singolare importanza o per meriti riconosciuti. »

« I consiglieri straordinari sono nominati per reale decreto; durano in carica per due anni e possono essere rinominati. »

« Essi hanno diritto, oltre alle spese di viaggio, ad una indennità giornaliera che sarà fissata dal regolamento. »

Chi approva l'intero articolo 6 è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 7. Il Consiglio superiore dà parere sugli affari sottoposti al suo esame. Esso delibera in adunanza generale di tutti i suoi componenti, o diviso per sezioni o per comitati. »

« I consiglieri straordinari intervengono con voto deliberativo nelle sole adunanze generali, appositamente indette per trattare di lavori e questioni importanti. »

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SUL BILANCIO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI E DI QUELLA SULLA PROPOSTA DEI TIRI A SEGNO.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Indelli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

INDELLI, *relatore*. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sullo stato di prima previsione della spesa per il 1882 del Ministero dei lavori pubblici. (*V. Stampato, n° 234-A.*)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Invito anche l'onorevole Baratieri a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BARATIERI, relatore. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per l'istituzione dei tiri a segno nazionali. (V. Stampato, n° 263.)

PRESIDENTE. Anche questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE
SUL RIORDINAMENTO DEL CORPO DEL GENIO CIVILE.**

PRESIDENTE. All'articolo 7, che ho letto, sono stati presentati 3 emendamenti; uno dell'onorevole Mantellini, che fu già annunziato alla Camera, ma che ora devo rileggere, perchè è stato in parte modificato nella dizione, ed è il seguente:

« Il Consiglio superiore dei lavori pubblici decide ogni questione tecnica per classazione di strade e di corsi d'acqua, per opere intorno ad acque pubbliche, sui loro permessi e i loro divieti per consorzi, per derivazioni, per la navigazione, per argini di fiumi ed altre opere idrauliche; per classazione di opere marittime, per strade ferrate, bonificamenti, come per ogni altra opera pubblica, sulla condotta, sulla regolarità o sul collaudo, con utenti frontisti ed altri interessati, con permissionari, concessionari o appaltatori, nel rapporto tecnico di pubblica amministrazione. »

Un altro è dell'onorevole Cavalletto:

« Il Consiglio superiore è diviso per sezioni e comitati di sezione. »

Vi sarebbe poi un emendamento dell'onorevole Cavalletto all'articolo 8.

Finalmente c'è un emendamento dell'onorevole Peruzzi:

« Al secondo paragrafo si dica: I consiglieri straordinari intervengono nelle adunanze indette per trattare di lavori, o questioni importanti. »

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso intorno a questi emendamenti.

MARCHIORI, relatore. L'onorevole Cavalletto propone la divisione del Consiglio in comitati; ma io lo prego di osservare che nell'articolo 8 c'è precisamente un paragrafo, che non figurava nel primitivo progetto, dove si dice: « Ogni sezione è divisa in comitati. » È quindi stabilita tassativamente questa divisione. Credo che l'onorevole Cavalletto non avrà difficoltà di ritirare il suo emendamento essendo già sancito il principio da lui propugnato.

CAVALLETTO. Va bene.

MARCHIORI, relatore. Quanto all'emendamento dell'onorevole Peruzzi, esso è stato presentato adesso e la Commissione non ha potuto esaminarlo. Mi

sembra però esprima lo stesso concetto della Commissione.

(Viene presentato l'emendamento al relatore.)

Meglio esaminatolo, trovo che la Commissione ha stabilito che i consiglieri straordinari intervengano con voto deliberativo nelle sole adunanze generali.

L'onorevole Peruzzi stralcia le parole « appositamente indette per trattare di lavori o questioni importanti. » L'utilità dell'intervento di questi consiglieri straordinari è precisamente alle adunanze generali, poichè è in queste che si trattano gli affari più importanti. Se si vuole che questi esimi ingegneri prendano parte ai lavori dei comitati e delle sezioni, si vuole cosa che non corrisponde al concetto che ha avuto la Commissione. Il concetto della Commissione è che il Consiglio superiore sia sempre costituito con gli ispettori, e che questi straordinari non intervengano che per portare i loro lumi nelle grosse questioni, credendo che per gli affari più minuti, per gli affari ordinari, sia sufficiente il Consiglio superiore composto di persone che sono alla portata di tutte le esigenze che può avere l'amministrazione. Quindi la Commissione non potrebbe accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Peruzzi.

Quanto all'articolo aggiuntivo dell'onorevole Mantellini, davvero non mi sento di entrare nella parte legale della sua proposta; e ciò tanto più di fronte alla sua altissima competenza ed autorità. Mi restringerò adunque (lasciando al presidente della Commissione il fare alcune dichiarazioni ed spiegare meglio il concetto che la ha guidata nella non accettazione di questo articolo) mi restringerò, dico, semplicemente a dirgli sembrare a me che se è legittimo il sentimento da cui egli è partito, non sia per altro questo il luogo per trattare la questione da lui sollevata. E mi sembra non sia il luogo, perchè se noi volessimo precisare qui maggiormente le attribuzioni e le funzioni del Consiglio superiore, noi porteremmo nocumento alla economia di questa legge. Avremmo dovuto procedere egualmente nell'articolo 1 per le assegnazioni delle attribuzioni e delle funzioni del genio civile. Ora, avendo formulato l'articolo 1 genericamente, perchè intendevamo che questa legge non facesse che organizzare il corpo del genio civile, per prestare il servizio cui dalle leggi organiche è chiamato sotto le dipendenze del Ministero dei lavori pubblici, avendo noi stabilito l'articolo 1 in quel modo, non si può adesso all'articolo 7, od in altri, seguire un concetto differente.

Poi pare alla Commissione che vada considerato che se anche l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Mantellini riflettesse esclusivamente, come egli ha

ripetuto, le sole questioni tecniche, non arriverebbe mai ad ottenere l'effetto che si ripromette il proponente, perchè in materia di classazioni di porti e di strade, o in materia di collaudi e lavori è difficile il precisare i confini della questione tecnica. Quindi il determinare nettamente il campo d'azione del Consiglio superiore, in questa materia, come egli vorrebbe, è cosa difficilissima. Che se anche fosse raggiungibile, non si otterrebbe mai il risultato sperato, cioè quello di vedere tolta di mezzo una quantità di questioni.

AmMESSO anche che si possa togliere qualche questione, resterà sempre la possibilità che si faccia opposizione alla risoluzione del Consiglio superiore perchè il giudicato abbia riflettuto, o meno, materia tecnica, sia o meno rimasto entro i confini a questa spettanti.

Ciò che avremo cacciato pella porta, rientrerà per la finestra. Oltre a questo, conviene considerare che noi, con questa disposizione, limitiamo la facoltà del ministro; perchè una volta che il Consiglio superiore abbia deciso, il ministro non potrà che seguire il suo giudicato; mentre avviene moltissime volte nella pratica che si possa comporre una quantità di questioni con molto giovamento della pubblica amministrazione. Non parlo della responsabilità ministeriale che in qualche modo verrebbe tolta colla disposizione dell'onorevole Mantellini. E finalmente la Commissione pensa che se la disposizione da lui proposta concede più che non abbia attualmente il Consiglio superiore per le disposizioni organiche, questa legge le perturberebbe tutte. Che se concedesse meno, sarebbe egualmente dannosa.

Poi va considerato anche che se la proposta dà al Consiglio superiore una giurisdizione che possa tenere di fronte ai tribunali, non è questa circondata da sufficienti garanzie. Il Consiglio superiore non è costituito in forma, che tutti gli interessi siano e rappresentati e garantiti.

AmMESSO pure che possa avere giurisdizione, esso andrebbe in altro modo formato, e si dovrebbero precisare le norme dei giudizi, ed assicurarne la imparzialità con quei provvedimenti che sono adottati per gli altri corpi giudicanti. Ma per la parte legale esplicherà maggiormente il concetto della Commissione il suo presidente.

Per mia parte io devo dichiarare a nome della Commissione, che la proposta dell'onorevole Mantellini non può trovar posto in questo disegno di legge, perchè, come ho già ripetuto diverse volte, esso non mira che al riordinamento di un corpo che deve prestare determinati servizi stabiliti dalle leggi, ma non deve assegnare nulla più nulla meno di

quanto le leggi attribuiscono al corpo del genio civile ed al Consiglio superiore.

PRESIDENTE. Onorevole Cavalletto, mantiene il suo emendamento?

CAVALLETTO. Il mio emendamento resta accolto coll'articolo successivo.

PRESIDENTE. Ora domando se l'emendamento dell'onorevole Mantellini è appoggiato.

Chi intende di appoggiarlo si alzi.

(È appoggiato)

Essendo appoggiato, l'onorevole Mantellini ha facoltà di svolgerlo.

MANTELLINI. Per verità io non sono venuto preparato a parlare, perchè ebbi l'onore d'essere invitato dalla Commissione incaricata dell'esame di questo disegno di legge; si esposero nel seno della Commissione le nostre idee, dico *nostre* perchè quella seduta fu onorata dalla presenza pure del ministro dei lavori pubblici, si discusse dell'articolo, e si venne in una proposta che pareva, e che finora ritengo concordata.

MARCHIORI, relatore. Chiedo di parlare.

MANTELLINI. Conseguentemente, invece che a me, pregherei l'onorevole presidente di dar facoltà di parlare al presidente della Commissione, perchè venga egli in mio aiuto, e faccia la parte che avrebbe dovuto essere anche la parte mia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

GRIMALDI. (Presidente della Commissione) La Commissione, coll'intervento dell'onorevole ministro e coll'intervento dell'egregio Mantellini, prese ad esame con ogni cura il suo emendamento, grave sia per la questione in se stessa, sia per il nome del suo autore. La Commissione considerò due cose. Considerò in primo luogo, che la proposta dell'onorevole Mantellini ristretta, come egli stesso ha dichiarato sia alla Camera, sia alla Commissione stessa, puramente e semplicemente alle questioni tecniche, puramente e semplicemente all'interpretazione di un concetto che la giurisprudenza ha già ritenuto esistente nella legge attualmente in vigore; meritava tutto lo studio e la cura, studio e cura che però ci avrebbero allontanati dal risolvere il problema più urgente, più immediato, quale è quello dell'organizzazione del genio civile.

Ha considerato in secondo luogo, che con quell'emendamento, trattandosi non di creare disposizioni, ma unicamente d'interpretare disposizioni esistenti, o che almeno la giurisprudenza ritiene esistenti nella legge attualmente in vigore; si sarebbe urtato un po' in quello scoglio, che la Commissione ha voluto assolutamente evitare, cioè di entrare nell'esame delle questioni organiche. Il pro-

ponente quindi considerando (come non poteva fare a meno naturalmente di considerare egli più che altri), che il suo emendamento doveva formare soggetto di ulteriori studi e di ulteriori considerazioni; si limitava a reclamare null'altro più, che un ordine del giorno con cui si invitasse il ministro stesso a fare oggetto di studio la questione da lui sollevata coll'emendamento. Cosicchè Commissione, Ministero ed onorevole Mantellini in fin dei conti sono d'accordo, che restando ferma la legge organica attuale, interpretata così come è stata dalla giurisprudenza; restando fermo il progetto attuale che non tocca niente di organismo; venga la questione da lui sollevata, come merita, ripeto, sottomessa agli ulteriori studi del ministro. Ed in questo senso la Commissione, previe le dichiarazioni che farà l'onorevole ministro, non è aliena dall'accettare un ordine del giorno che lo stesso onorevole Mantellini propone, il quale non fa altro che tradurre in atto quello che ho avuto l'onore di esporre alla Camera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Concordo con quanto ha detto la Commissione per mezzo del suo presidente, e mi riservo di dare la mia opinione sull'ordine del giorno, in cui pare che la proposta Mantellini sia convertita, quando ne avrò sentita la forma precisa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MARCHIORI, relatore. Prima di tutto debbo dichiarare che ho inteso, come relatore, di esprimere le ragioni per cui la Commissione non accettava l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Mantellini. Io ho dichiarato poi che l'onorevole presidente della Commissione avrebbe completato il concetto della Commissione stessa, e fatte alcune dichiarazioni, che sono appunto quelle a cui ora egli è venuto. Prego l'onorevole Mantellini a credere che questo è il pensiero che mi ha guidato nelle parole che ho pronunciate. Dopo ciò do lettura dell'ordine del giorno:

« La Camera, avvisando che le questioni tecniche date e da dare al Consiglio superiore dei lavori pubblici possono meritare una legge speciale, invita il Governo a studiarla e passa all'ordine del giorno. »

PRESIDENTE. Favorisca mandarlo alla Presidenza.

Onorevole Peruzzi, mantiene il suo emendamento?

PERUZZI. Sì.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato ha facoltà di svolgerlo.

PERUZZI. Poche parole basteranno a svolgere il mio emendamento. Premetto che per un *lapsus ca-*

lami ho omissso le parole *con voto deliberativo*. Non intendo proporre che un solo cambiamento all'articolo della Commissione.

« I consiglieri straordinari intervengono con voto deliberativo nelle sole adunanze generali, appositamente indette per trattare di lavori e questioni importanti. »

Se non ci fosse l'articolo 8 sarei stato, non dirò soddisfatto perchè non sono niente affatto soddisfatto della condizione che si fa a questi consiglieri straordinari, ma non proporrei l'emendamento se fossi certo che saranno chiamati con voto deliberativo tutte le volte che si tratterà di lavori e questioni importanti.

Ma io considero che l'articolo 8 al paragrafo 4° dice:

« OGNI *affare* È SEMPRE trattato dalla sezione o comitato cui spetta.

« Il regolamento determina quali affari debbano *inoltre* essere deliberati in adunanza generale. »

Dunque anche gli affari gravi sono *trattati* in una sezione prima che sieno *deliberati* in adunanza generale.

Se il Consiglio superiore dei lavori pubblici trattasse delle questioni filosofiche o d'ordine morale, nelle quali basta la discussione a cui ciascuno si prepara per gli studi che ha fatto in generalità e per quelli speciali che può fare a casa, io riterrei bastevole che i consiglieri, per dare il loro voto coscienziosamente, intervenissero alle adunanze generali; ma il Consiglio superiore dei lavori pubblici esamina dei lavori cioè dei progetti e degli studi per i quali v'è bisogno di veder disegni, rifare calcoli, senza dei quali non è possibile dare un parere coscienzioso.

L'esame dei particolari è appunto quello che si fa nelle adunanze delle sezioni e dei comitati.

Ora io dico (e capisco che la sola lettura dell'emendamento potesse indurre in errore sulla sua interpretazione) io dico: non voglio che questi consiglieri straordinari siano chiamati sempre alle adunanze delle sezioni, come ha supposto l'onorevole Marchiori: vorrei soltanto che tutte le volte che il ministro ritenga che un dato lavoro o una data questione sia di tale importanza da meritare che i consiglieri straordinari vengano chiamati nell'adunanza, ove dev'essere definitivamente deliberato intorno ad esso, questi consiglieri straordinari intervengano anche alle adunanze dei comitati o delle sezioni dove questi lavori e queste questioni debbono essere precedentemente studiate per preparare la deliberazione dell'adunanza generale. Vede dunque, onorevole Marchiori, che io vorrei solamente che questa chiamata di consiglieri si fa-

cesse in modo che essi non dovessero venir chiamati a buttare, come suol dirsi, il polverino sopra la carta scritta, ma che ci venissero dopo aver studiato l'affare in tutte quelle fasi per le quali deve passare quando il Consiglio superiore è chiamato a pronunciare sovr'esso un giudizio. Se poi l'intelligenza di questo articolo 8 è diversa da quella che io credo, quando non sia vero che ogni affare è sempre trattato dalle sezioni o comitati cui spetta, ma che gli affari i quali, per il regolamento debbono essere deliberati in adunanza generale non siano precedentemente studiati dalle sezioni, allora bisognerebbe l'ogni, il sempre, l'inoltre e allora non avrei difficoltà di ritirare il mio emendamento. Dunque, lo ripeto, io desidererei soltanto che questi consiglieri fossero chiamati unicamente alle adunanze delle sezioni e dei comitati dove debbono essere studiate e preparate le deliberazioni per l'assemblea generale intorno alle questioni importanti cui accenna l'articolo 7.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io per verità non ho ancora compreso che cosa possa dar occasione a così gravi dubbi come quelli espressi dall'onorevole Peruzzi.

Se l'onorevole Peruzzi ammette, come non può ammettersi altrimenti, che codeste illustrazioni debbano esser chiamate per cose degne di loro a dare il voto, io non vedo in che cosa abbisogni una modificazione di locuzione. L'onorevole Peruzzi par quasi credere che la locuzione dell'articolo 8 sia tale da lasciare il viottolo pel quale cacciare fuori dal Consiglio questi tre membri che in apparenza si volessero chiamare per le cose importanti. Egli crede in sostanza che, per mezzo delle sezioni si finisca per non far loro osservare nulla. Ha detto che non sono chiamati che a mettere lo spolverino. Ora le disposizioni dell'articolo 8...

MARCHIORI, relatore. Articolo 7.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. 8. L'articolo 7 parla del Consiglio. Ma egli dice che ritirerebbe il suo emendamento solo che si togliesse la parola: « inoltre » dall'inciso quarto dell'articolo 8; lo che dunque fa nascere il sospetto che in certo modo l'articolo 8 distrugga, rispetto ai membri straordinari, l'effetto dell'articolo precedente, ossia che si possa fare a meno di chiamarli per trattare delle cose importanti mandandole invece alle sezioni. Se ho ben capito questo è il discorso dell'onorevole Peruzzi.

PERUZZI. Perdoni, non mi sono spiegato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Peruzzi.

PERUZZI. Se l'onorevole ministro crede che gli affari importanti sieno mandati direttamente all'assemblea generale e non passino prima alle sezioni, allora io ritiro il mio emendamento. Ma invece l'articolo 8 dice: « Ogni affare è sempre trattato dalla sezione o comitato cui spetta. » Dunque, io domando: gli affari più importanti vanno direttamente alle adunanze generali, o passano per pura sezione? Rammento come sia detto in quest'articolo: « Ogni affare è sempre trattato dalla sezione. »

Io forse sbaglierò, ma a me pare che ciò voglia dire, che tutti gli affari sono trattati dalle sezioni, che gli affari poi più importanti, quelli determinati dal regolamento vanno inoltre all'assemblea generale.

Quindi, ci sono due generi di affari: ci sono gli affari che finiscono nelle sezioni, e ci sono gli affari che cominciano nelle sezioni e finiscono all'assemblea generale. Negli affari che finiscono nelle sezioni io non intendo che mai siano chiamati i consiglieri straordinari; ma per gli affari, che sono preparati nelle sezioni e deliberati nell'assemblea generale, mi pare illusorio il chiamare i consiglieri straordinari nelle assemblee generali, senza che sieno stati prima chiamati per quegli stessi affari nella rispettiva sezione. Si tratta, lo ripeto, di affari di lavori pubblici, non di scienze morali, in cui basta discutere; si tratta di affari che bisogna esaminare i progetti da discutere nei loro particolari nelle sezioni, dove questi consiglieri, straordinari possono rendere maggiori servizi.

Se l'onorevole ministro mi corregge, se io m'inganno, se gli affari devoluti alle assemblee generali non sono esaminati prima da una sezione, io ritiro il mio emendamento. Ma io lo pregherei di accettarlo. Egli è così competente nella materia, da farmi sicuro che ora che lo ha inteso, lo accetterà in quella forma che vorrà, e converrà meco che i consiglieri straordinari non siano chiamati soltanto nelle assemblee generali, ma ancora nelle sezioni, dove si preparano gli affari importanti, per concorrere poi a deliberarli nelle assemblee generali con piena conoscenza. Ora mi pare di essermi espresso chiaramente.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Comincio a convincermi che coll'onorevole Peruzzi siamo più d'accordo di quello che pareva fin dal principio, perchè confesso che io non aveva capita la portata vera della sua questione. E qui mi spiegherò molto francamente. Volendo attenermi al procedimento attuale, egli sa che il ministro manda direttamente un affare

ad esaminare al Consiglio superiore, senza preoccuparsi di sezioni; e la maggior parte degli affari viene esaminata e muore nelle sezioni. Però conviene che io gli dichiaro che, per ispeditezza di amministrazione, io comprendo che gli affari piccoli muoiono tutti nelle sezioni, ma può essere utile che gli affari grandi passino per le sezioni e vi passino come istruttoria. Non vedo poi come un esame preventivo delle sezioni renda illusorio l'esame che può esser fatto dal Consiglio generale coll'intervento di questi membri straordinari. Sono ben d'accordo con lui nel lasciare che il regolamento determini, se e quali opere possano esclusivamente deferirsi al Consiglio generale, perchè lo stabilire in modo assoluto ed anche a costo d'una perdita di tempo che si debba esaminare in due stadi quello che può essere esaminato in uno, colle stesse garanzie e colla stessa competenza, non è nell'interesse d'alcuno. Se quindi la parola « inoltre » è quella che può far permanere tutti questi dubbi, non ho difficoltà di ritirarla se la Commissione vi consente.

PRESIDENTE. La parola di cui l'onorevole ministro parla è nell'articolo 8 e non nel 7 che si sta discutendo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MARCHIORI, relatore. La Commissione non ha difficoltà in proposito. Nè parleremo quando sarà il luogo; intanto si può dire che è nell'intendimento della Commissione di stabilire nell'articolo apposito, che il regolamento determinerà quali affari saranno trattati nell'adunanza generale, e quali nelle sezioni. Per altro farò un'osservazione all'onorevole Peruzzi. Egli vorrebbe che questi straordinari seguissero le questioni a risolvere dal loro inizio. Ma a me pare che se intendiamo che debbano venire al Consiglio superiore per giudicare dei principii di massima in ordine alla costruzione di ferrovie, in ordine ad opere idrauliche o per altre opere, non occorre che comincino da studiare le questioni nelle sezioni, basterà che vi sia nel regolamento che esse saranno sottoposte al giudizio loro con un lasso di tempo tale che questi egregi ingegneri possano studiarle. Con ciò il loro voto sarà egualmente illuminato, egualmente efficace. Credo pertanto che di tale dichiarazione già fatta dal ministro, l'onorevole Peruzzi possa rimanere soddisfatto.

PRESIDENTE. Onorevole Peruzzi, ritira o mantiene il suo emendamento?

PERUZZI. Io non sono punto soddisfatto; ma ritiro l'emendamento, perchè sono convinto che non passerebbe. Per me gli affari importanti si studiano specialmente quando l'esame ne è iniziato nelle sezioni, perchè sono di fatto quasi finiti gli affari

quando arrivano all'adunanza generale del Consiglio, col voto d'una delle sue sezioni. Il Consiglio dei lavori pubblici dovrebbe essere molto superiore allo spirito di corpo, se all'esame fatto dalla sezione anteponesse il parere dato lì per lì nell'assemblea generale dei tre consiglieri straordinari collocati dall'articolo 7 in condizione così inferiore a quella dei consiglieri ordinari, dei quali la metà avrà già esaminato e discusso ciò che gli straordinari avranno appena veduto. Parmi quindi di aver dimostrato come sarebbe perciò molto utile che questi li esaminassero anche nelle sezioni. Ma, convinto, io ripeto, che il mio emendamento non passerebbe, e convinto del pari della poca utilità pratica dei consiglieri straordinari istituiti in questo modo, con 50 lire di diaria, convinto che non potrà essere accettata, coi commenti fatti oggi, questa posizione da uomini molto distinti per merito e reputati, ed usi a guadagnar molto e ad essere molto considerati, talchè questa istituzione non avrà molta importanza pratica, così ritiro l'emendamento.

CAVALLETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavalletto ha facoltà di parlare.

CAVALLETTO. In pratica, i grandi affari non vanno alle sezioni: i grandi affari vanno sempre al Consiglio superiore dei lavori pubblici. Vi sono poi affari di non grande importanza che vanno alle sezioni, e poi, se vi conseguono reclami, vanno al Consiglio generale, il quale delibera a sezioni riunite. Ma i grandi affari, ritenga pure l'onorevole Peruzzi, sono di competenza del Consiglio generale.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io volevo rassicurare completamente l'onorevole Peruzzi sul modo con cui il ministro e, credo anche, la Commissione vedono la cosa. Egli teme che sia tolto a questi membri straordinari, o in un modo o in un altro, l'esame minuto e preventivo dei progetti e delle questioni sulle quali debbono dare un parere, e per questo vorrebbe che potessero esaminarli anche nello stadio delle sezioni. Ma io assicuro l'onorevole Peruzzi che, se spetterà a me di fare un regolamento, stabilirò che queste cause non si trattino che a 15 giorni di distanza dall'invito e dal deposito degli atti che debbono essere esaminati. Di più, se ci sarà un voto di sezioni preventivo, sarà distribuito stampato e con l'aggiunta di tutti i documenti necessari.

Credo anch'io che è inutile chiamare delle illustrazioni per questi servizi speciali, e dare una

grande importanza a queste riunioni, perchè poi non si faccia altro che dire di sì o di no. Nessuno vuol questo, onorevole Peruzzi. Il regolamento provvederà in maniera che quello che dev'essere esaminato sia esaminato largamente. E, siccome si tratterà di grosse questioni, o di questioni di massima, egli vede che l'amministrazione non sarà così premuta dal tempo, da non poter aspettare una, due, tre settimane e anche di più, per lasciare a ciascuno liberissimo il modo d'esaminarle nei loro più minuti particolari.

PRESIDENTE. L'onorevole Peruzzi ha facoltà di parlare.

PERUZZI. Ringrazio l'onorevole ministro delle sue dichiarazioni; ne prendo atto e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Essendo ritirato l'emendamento dell'onorevole Peruzzi, non rimane che la proposta dell'onorevole Mantellini; non mi pare che la ritiri, nonostante l'ordine del giorno della Commissione.

Onorevole Mantellini, ha facoltà di parlare.

MANTELLINI. Non parlo sull'articolo aggiuntivo, perchè è stato ritirato; credevo di non dover parlare neppure sull'ordine del giorno, perchè pareva concordato dalla Commissione ed accettato dall'onorevole ministro; dirò quindi poche parole.

Signori, è una questione molto grave quella che avrei sollevato, e che merita tutta la considerazione della Camera; essa si riporta alla grossa questione del contenzioso amministrativo. Quando si mise in discussione il foro amministrativo, tre voci si udirono per combatterne la soppressione; di quelle tre voci non ne echeggia che una sola, quella dell'onorevole Crispi, il quale con Rattazzi e col Cordova diceva: badate: potete abolire il foro amministrativo; non potete abolire il contenzioso amministrativo; conseguentemente molte questioni rimarranno a studiare, a conoscere, a risolvere, che aspetteranno procedimento e giudice o qualche garanzia.

Orbene, o signori, la pratica che cosa ha insegnato? Che cosa ha insegnato a tutti noi dal 1865 al 1881? In questi anni è forse scomparso il contenzioso amministrativo? No; e non poteva scomparire; quei tre avevano perfettamente ragione e non aspetto a darla ora questa ragione; l'ho data loro anche in altre occasioni, se non alla Camera, in quei pochi scritti che qualche volta mi licenzio di pubblicare per le stampe. Sì, o signori, la questione tecnica non si impone, non si riproduce tutti i giorni? E chi la definisce? Nessuno lo sa.

Vi citerò un fatto, perchè ne fu parlato avanti a un collegio elettorale, da un illustre nostro collega. Lungo un corso d'acqua c'erano due lani-

fici alimentati dalla corrente dell'acqua: il proprietario del lanificio sotto corrente fece dei lavori per i quali quello di sopra corrente riscontrò che le sue pale rimpozzavano, e ne fece lite. Si andò al tribunale; incompetente il tribunale, competente l'autorità amministrativa; e sono 12 anni e ancora non si trova quest'autorità amministrativa che spenda questa competenza, ed ancora quella causa non è stata definita.

Ecco quali erano gli argomenti, ecco quali erano i fatti che avevano fermata la mia attenzione. Io ho qui due sentenze, di quest'anno 1881. In una di esse si disputa se una gabbionata, come la chiamano, poteva essere considerata come un lavoro a salvaripa. Il prefetto aveva mandato ordine che fosse demolita questa gabbionata, perchè non era un lavoro a salvaripa. Sapete che cosa fece la parte? Intimò al prefetto un giudizio, chiese che dei periti verificassero che il prefetto aveva torto a ritenere che quella gabbionata fosse un lavoro dal quale in qualche maniera si svoltasse la corrente e la si spingesse a danno della ripa opposta; e la Cassazione ha detto che la è lite di competenza dell'autorità amministrativa.

In quell'altro esempio, la città di Pisa si è veduta rovinare le spallette dell'Arno, e ha detto la Cassazione che è competente il Consiglio superiore dei lavori pubblici a decidere di chi, se della città o del Ministero dei lavori pubblici sia la colpa di quella rovina.

Non la volete mai organizzare questa materia? non ne volete mai formare una procedura che dia quella sicurezza che pure deve avere? È certo che vi è interessata la proprietà! non vi è dubbio nessuno. Ma non era il caso che io me ne avessi da preoccupare ora in questa discussione; comunque pur troppo mi scappò che negli incanti si credeva d'incantare dei lavori, e si finiva coll'incantare spesso delle liti. Ma il mio emendamento non intendeva ad ovviare a questo grave, anzi gravissimo danno, poichè ne va di mezzo lo sperpero del denaro pubblico. Non c'illudiamo, signori, noi non ci quarteremo mai, fintantochè non vedremo che i denari dei contribuenti siano spesi come debbono essere spesi per opere di pubblica utilità, non per affaristi, non per uccellatori alle liti, e non per loro mantengoli. Questo è il nostro programma, e questa è la missione che ci siamo data e che sosteneremo con tutte le forze, sebbene cadenti, per l'età che ne so-spinge. (*Benissimo!*)

Tuttavia capisco, lo so, non si può ovviare a questo inconveniente, e non aveva quest'intendimento il mio articolo aggiuntivo, ma tanta è la materia che rimaneva ancora, e rimane sospesa,

e mi diceva: oh perchè non ne formiamo oggetto di studio? Ed ecco il tema del mio ordine del giorno. Studiate. Va bene: io mi era sforzato a concretare la mia idea in un articolo, e (sarò cocciuto) non capisco come questa non sia l'occasione, nella quale (parlandosi della riforma del genio civile, e quindi del Consiglio superiore del genio civile), non si debba parlare delle attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Non ne trovate verbo in questa legge: sarà un buon sistema, che avrà le sue ragioni recondite, ma io non sono arrivato a penetrare. Sarà cortezza, brevità dell'ingegno mio. Ma leggo nell'articolo 366 della legge sui lavori pubblici mantenuto il titolo 7 della legge del 1859 sui lavori pubblici. E perchè? Perchè quel titolo parlava delle attribuzioni del genio civile, e quindi del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e non si credette nella legge nuova di doverne far parola e si mantenne la legge vecchia. E intanto si fece precetto al ministro di presentare un progetto di legge ai primi del 1866, e siamo all'anno di grazia 1881 e a momenti saremo al 1882; il progetto, del resto, fu presentato subito ai primi del 1866; venne la guerra, e non se ne parlò più.

Ebbene si presenta ora questo titolo 7, in cui si parla del genio civile, dove si parla del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e non si deve parlare delle attribuzioni di questo Consiglio superiore dei lavori pubblici? E perchè? Perchè si alterano le leggi organiche! No, qui non si tratta d'intaccare le leggi organiche, si tratta di definire queste attribuzioni per modo da coordinarle alle nuove leggi organiche, nelle modificazioni che hanno dal 1859 in appresso ricevute. Questa io credeva che dovesse essere l'intelligenza, la portata di questo progetto di legge. (*Conversazioni*)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

MANTELLINI. Mi si è detto di no, e mi rassegno; e così non definiremo nessuna questione. Lascio la risposta ai colleghi. Io mi sono dovuto contentare, per non incorrere in peggio, d'un ordine del giorno che sollecita il ministro a studiare, e studii; e voglia Iddio che abbia buone le ispirazioni, e che questi studi, maturati che siano, possano un giorno essere concretati in un progetto da sottoporre alla discussione ed alle deliberazioni di questa Camera!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. L'onorevole Mantellini, colla dottrina che gli è propria, gira e rigira intorno ad un punto fisso, intorno al quale però io non mi sento veramente disposto a girare di conserva con lui, per quanto me ne dispiaccia. Egli qualificò il risultato finale della sua proposta, quando disse

di doversi convertire in corpi deliberanti i corpi consulenti. Ora egli può adoperare all'infinito la sua molta eloquenza, ma finchè io ho questo dubbio per la mente, non lo posso seguire in nessuna maniera, nè sotto forma d'emendamento, nè sotto forma d'ordine del giorno. La legge faceva obbligo al Governo di presentarne un'altra per l'ordinamento del corpo del genio civile e per il ruolo normale del personale. Ordinamento del genio civile non vuol dire che si debba stabilire una legislazione fondamentale, come sarebbe quella di costituire il corpo del genio civile nella sua parte principale, nel Consiglio superiore dei lavori pubblici, come un tribunale. Che ordinamento è questo? Qui non si tratta di variare le attribuzioni che la legge del 1865 ha date al ministro dei lavori pubblici. Ha detto di organizzare il genio civile, di stabilirne il ruolo, ma in armonia coi nuovi bisogni. Tutti ricordano che nel 1865 da poco tempo si trovava costituito il corpo colla fusione di altri 5 corpi minori che appartenevano ai diversi Stati. Ecco perchè la legge del 1865 ha detto: farete una legge speciale per ordinare questo corpo e per stabilirne il ruolo normale in base ai bisogni del regno d'Italia, che si erano accresciuti, ma non ha mai detto che si dovesse fare una legge per far diventare il corpo stesso un tribunale, non è passato per la mente a nessuno di stabilire di dare una parte così grande a questo Consiglio.

Ad ogni modo, se l'onorevole Mantellini domanda a me che io faccia questi studi, che io esamini se vi è qualche cosa da precisare nelle attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici in materia tecnica, puramente tecnica, specificando quali sono i casi nei quali il suo parere può essere ritenuto definitivo, io non avrò difficoltà di studiare; ma se mi presenta un ordine del giorno col quale mi fa votare dalla Camera quasi quasi il suo principio, e vuole che io lo accetti come emendamento o come aggiunta all'articolo della legge, questo io dichiaro che non posso assolutamente accettarlo.

Del resto, onorevole Mantellini, mi permetta di dire che non è vero che la presente legge non definisca le attribuzioni. La presente legge dice, che il Consiglio dei lavori pubblici ha le attribuzioni che gli dà la legge del 1865 e che gli danno le infinite leggi nelle quali si parla di esso. Non c'è legge di lavori pubblici che non dica: sentito il parere del Consiglio dei lavori pubblici.

Or dunque, se il Parlamento ha voluto costantemente sentire questo Consiglio e non renderlo un tribunale inappellabile, è evidente che io non potevo neanche pensare di aggiungere delle attribuzioni nuove e specialmente nel senso desiderato dall'onorevole Mantellini. Pertanto, se si contenta di questa

mia dichiarazione, bene; se egli vuole formulare un emendamento nel senso da me espresso, io non ho difficoltà di accettarlo, ma ripeto, non più in là dell'accettazione dell'impegno di studiare io, se vi sia qualche cosa da esaminare sulle attribuzioni tecniche stabilite dalla legge, per definire dei casi speciali che, secondo l'esperienza, possano avere una migliore risoluzione nella legge organica dei lavori pubblici.

Ripeto che fin qui non avrei nessuna difficoltà; ma più in là, in modo assoluto, no, perchè non accetterei nè oggi nè mai, che il Consiglio superiore dei lavori pubblici diventasse un corpo deliberante.

PRESIDENTE. Onorevole Commissione?

GRIMALDI. (*Presidente della Commissione*) Io avea espresso il parere della Commissione che consuona su per giù con quello del ministro, a proposito dello emendamento dell'onorevole Mantellini. Mi corre il debito però di rettificare innanzi alla Camera una cosa, che, se fosse esatta, costituirebbe un torto della Commissione. Nella legge del 1865 era promessa una legge successiva per la organizzazione del genio civile. A questo scopo provvede il progetto, del quale ora ci occupiamo.

L'onorevole Mantellini, nel sostenere coi più onesti intendimenti, colla maggiore convinzione possibile le sue idee, ha detto che nella legge del 1859 erano espresse le attribuzioni del Consiglio; e che perciò a questo compito si poteva egualmente soddisfare, anzi si doveva, col progetto attuale. Veramente la legge del 1859, per quanto io ricordi, riguarda la materia dei lavori pubblici, e fissa la competenza del Ministero dei lavori pubblici e degli uffici dipendenti, con non molte variazioni da quello che ha fatto la legge del 1865. Ma la legge stessa del 1859 non fissava le attribuzioni del Consiglio superiore, e si limitava solamente a dire presso a poco quello che noi proponiamo si dica coll'articolo 7. Così che nella Commissione non vi è alcuna colpa, non vi è alcuna omissione.

La questione veramente va posta in questi termini: Qual è la competenza, in materia di lavori pubblici, dell'ufficio del genio civile, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Ministero? La Commissione, per rispondere a questo tema, che, come vede bene la Camera, è di una difficoltà enorme, doveva fare uno studio accurato sulla legge organica del 1865, e proporre modifiche, variazioni, interpretazioni. Prima doveva stabilire le premesse, per poi venire alle conseguenze. Ma la Commissione, la quale avea un compito più ristretto, più modesto, più limitato, quello cioè di organizzare il corpo del genio civile in conformità delle leggi organiche esistenti, nulla più, nulla meno; coll'articolo 1, che

voi, onorevoli colleghi, avete sanzionato col vostro suffragio, ha detto: « L'ufficio del genio civile compie le attribuzioni, che gli sono devolute dalla legge. » Da quale legge? Dalla legge organica del 1865 e dalle altre leggi sulla materia dei lavori pubblici; così che le attribuzioni di questo corpo noi le abbiamo rimandate, e non potevamo fare altrimenti, alla legge organica.

Finchè questa non muta, non è il caso di parlare di attribuzioni. Ed ecco perchè io ebbi l'onore di dire, e mi faccio un dovere di ripetere alla Camera, che l'emendamento dell'onorevole Mantellini, per quanto degno di tutta la cura, di tutto lo studio, pareva a noi che potesse urtare col concetto della legge organica; pareva a noi che uscisse dal nostro compito; che uscisse dal nostro mandato. Epperò ci siamo limitati, con questo disegno di legge, che speriamo di veder condotto a porto, quantunque proceda attraverso a difficoltà enormi, ad organizzare il corpo del genio civile, rispettando perfettamente tali quali sono le leggi organiche in materia di lavori pubblici. Ecco perchè, accettando il ritiro che ha fatto dell'emendamento l'onorevole Mantellini, anche la Commissione, come il ministro, crede oggetto d'ulteriori studi la questione, che deve essere trattata non incidentalmente, ma principalmente, come merita, in una legge che abbia il carattere di organica. Quindi anch'io acconsento che s'inviti il Ministero, come il ministro dei lavori pubblici dichiarò di accettare, a fare oggetto di esame la questione che si è sollevata, ed a proporre un analogo progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Crispi.

CRISPI. La proposta dell'onorevole Mantellini ci ricorda che esiste una vera lacuna nella nostra legislazione.

Voce a destra. Eh! altro.

CRISPI. Io credo che l'onorevole nostro collega non avrebbe dovuto portare innanzi a proposito di questa legge l'argomento del quale si è occupato. Quando fu discussa la legge del 1865 che aboliva i tribunali del contenzioso amministrativo, parecchi nostri colleghi, che ora sono defunti, ed io dichiarammo che si andava troppo oltre. Infatti non si abolì il contenzioso amministrativo, si abolirono i tribunali innanzi ai quali le questioni del contenzioso amministrativo si portavano. Il contenzioso perdette tutte le garanzie, divennero giudici gli stessi amministratori. Noi abbiamo un gran numero di corpi deliberanti, i quali in certe materie hanno tale importanza che spesso le loro deliberazioni hanno la forza di giudizi; i privati mancano di tutti i rimedi per riparare a questo inconveniente.

Al 1865 non fummo felici; le nostre idee furono respinte, il tempo volle però che, colla pratica, venisse provato che noi avevamo ragione. Oggi infatti sorgono da quella parte della Camera e con libri e con discorsi agli elettori lagnanze perchè nell'amministrazione manca la giustizia. Or bene, così doveva succedere, perchè lasciato agli amministratori, ai pubblici funzionari di risolvere molte gravi questioni, la giustizia sarebbe venuta meno. Nel febbraio del 1875 io proposi un disegno di legge per impedire codesto inconveniente, e la Camera, il 6 di quel mese, lo prese in considerazione.

Parliamoci chiaro; è necessario di ritornare un'altra volta sulla legge del contenzioso amministrativo; ma non essendo questo il momento opportuno perchè bisogna che il Ministero presenti prima una legge che ricostituiscia il Consiglio di Stato, e dia ai corpi deliberanti (ai quali compete di esaminare e decidere varie questioni) la possibilità di farlo con tutte le garanzie le quali sono date nei pubblici giudizi. Bisogna che il cittadino offeso da un pubblico funzionario possa avere il diritto di rivolgersi ad una autorità superiore, innanzi alla quale tutte queste questioni possano essere esaminate e discusse, con tutte le garanzie dei pubblici giudizi.

Io credo quindi che l'onorevole Mantellini debba dichiararsi soddisfatto delle dichiarazioni del ministro. Duolmi che non ci sia il ministro dell'interno, il quale veramente sarebbe l'autorità competente, perchè di questi studi dovrebbe occuparsi; ma intanto possono convenire tutti i deputati, in qualunque parte della Camera siedano, che una legge organica si debba fare. Se è possibile spingere i ministri a presentarla, bene; e se anche i ministri non si affrettano, si proponga d'iniziativa parlamentare; ma fate che sia una legge la quale provveda a tutti i casi, e non solamente a quella parte la quale si riferisce al Ministero dei lavori pubblici.

Lo comprendo; il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha immensi poteri, massime in materia di acque, dove qualche volta decide questioni che possono pregiudicare la proprietà privata; e questa è materia tanto più importante, se si rifletta che nel Codice civile l'articolo 427 fu formulato diversamente dai Codici precedenti, imperocchè furono dichiarate acque pubbliche anche i torrenti, i quali non hanno punto gli elementi della demanialità, non potendo essi servire a quei dati usi universali a cui è destinata l'acqua pubblica.

L'incidente mi pare possa qui terminare. L'argomento merita un esame accurato, uno studio profondo. Voglia l'onorevole Mantellini accontentarsi che la Camera se ne sia occupata incidentalmente,

e confidi che il Ministero coopererà con tutti noi perchè sia fatta una legge regolare e soddisfacente la quale tolga tutti gli inconvenienti che attualmente noi proviamo e che vorremmo vedere riparati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mantellini.

MANTELLINI. Al punto in cui è giunta la discussione, mio debito è di dare una risposta all'onorevole ministro dei lavori pubblici dove ha detto che io mi condannava da me quando riassumendo la mia proposta venivo a dire che si avevano da mutare in deliberanti i corpi consulenti.

No, non è stata mai questa la mia idea.

Altra cosa è che ci possano essere questioni nelle quali il Consiglio di Stato decida, come oggi decide, ad esempio, tutte le questioni di applicazione della legge forestale, e dei prestiti pubblici; e altra cosa è che in tutte le altre questioni seguiti ad essere il consulente, non altro che il consulente dell'amministrazione. La prima attribuzione del Consiglio superiore dei lavori pubblici sarà sempre quella di dare il suo parere sui disegni e i progetti di lavori, ecc.; ma nelle questioni dove c'è un Tizio che dice di sì e un Caio che dice di no, che l'opera pubblica è dannosa, che l'opera pubblica è irregolare, si hanno questioni sulle quali non ci sarebbe alcun male che il Consiglio superiore invece di essere consulente diventasse deliberante.

Questa è la mia opinione, ma in questi limiti e non di là. E dopo ciò non ha più ragione d'essere la mia proposta e nemmeno l'ordine del giorno che ritiro senz'altro.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte, pongo ai voti l'articolo 7.

(È approvato.)

« Art. 8. Le sezioni del Consiglio superiore sono due:

« I. Della viabilità ordinaria e ferroviaria, e dei fabbricati;

« II. Delle opere idrauliche, terrestri e marittime.

« Ogni sezione è divisa in comitati.

« Ogni affare è sempre trattato dalla sezione o comitato cui spetta.

« Il regolamento determina quali affari debbano inoltre essere deliberati in adunanza generale.

« È sempre in facoltà del ministro dei lavori pubblici di esigere che un determinato affare sia trattato in adunanza generale. »

L'onorevole Cavalletto propone all'articolo 8 il seguente emendamento:

« Le sezioni del Consiglio superiore sono quattro:

« I. Delle opere idrauliche terrestri;

« II. Delle opere idrauliche marittime;

« III. Della viabilità ordinaria e dei fabbricati;
« IV. Della viabilità ferroviaria.

« Ad ogni sezione è annesso un comitato permanente presieduto dal presidente di sezione e composto di due o tre ispettori od ingegneri capi per le consultazioni quotidiane non abbisognanti di voto formale consiliare.

« Ogni affare è sempre trattato dalla sezione o dal comitato annesso a cui spetta.

« Il regolamento determina quali affari debbano inoltre esser deliberati dalle adunanze generali o dai comitati di sezione.

« È sempre in facoltà del ministro, ecc., » il resto come nel testo della legge.

Prego la Commissione di voler esprimere il suo avviso intorno all'emendamento dell'onorevole Cavalletto.

MARCHIORI, relatore. L'onorevole Cavalletto propone che il Consiglio superiore venga diviso in quattro sezioni. La Commissione ha discusso questa proposta con l'onorevole ministro, ma non ha creduto di doverla accettare.

Quando il Consiglio superiore sia diviso in quattro sezioni, col numero attuale d'ispettori, che sono a disposizione del Ministero dei lavori pubblici, noi possiamo trovarci nell'impossibilità di costituire, in determinati periodi dell'anno, le sezioni con un numero conveniente d'ispettori.

Quando l'onorevole Cavalletto consideri che il numero di questi, anche aumentato, come lo è stato ora, dietro proposta dell'onorevole ministro, non è che di 30; che bisogna in certi momenti sottrarre quelli che si trovano in ispezione di circolo e quelli che si possono trovare addetti ad ispezioni speciali, quelli che sono impegnati nella direzione generale, e gli eventualmente ammalati, comprenderà che il numero dei presenti si rende così esiguo, che se vogliamo mantenere le quattro sezioni, a queste non si potranno assegnare che 4 o 5 ispettori.

Orr io penso che sia nell'intendimento dell'onorevole Cavalletto che le decisioni del Consiglio superiore sieno prese sempre con numero sufficiente di ispettori, perchè sia possibile un ragionevole dibattito, perchè vi sia la possibilità che tutte le specialità, che sono nel Consiglio superiore in un determinato ramo della ingegneria, possano in date circostanze portare il loro illuminato parere.

D'altronde può il concetto dell'onorevole Cavalletto venire esplicitato, stabilendo che le sezioni siano due, ma che ogni sezione sia divisa in comitati. Essendo l'assegnazione degli ispettori nei comitati in facoltà del ministro, vede l'onorevole Cavalletto, come siavi la possibilità, anzi la sicu-

rezza di avere sempre un numero conveniente di ispettori per ogni comitato.

Ma la proposta dell'onorevole Cavalletto riflette un'altra disposizione, quella della costituzione di comitati per la risoluzione degli affari correnti, degli affari minuti.

Ora, l'onorevole Cavalletto deve considerare che in uno degli articoli già votati si è stabilito che presso il Consiglio superiore i segretari, che hanno grado di ingegnere capo, possano riferire senza voto. Crede la Commissione, e crede l'onorevole ministro, che con quella disposizione, e aggregando altri ingegneri capi al Consiglio, e stabilendo nel regolamento norme apposite, perchè si possano portare alla trattazione rapidamente i più piccoli e minuti affari, i comitati possano funzionare secondo desidera l'onorevole Cavalletto, ed il Consiglio superiore possa procedere più spedito nella trattazione delle cose sottoposte al suo esame, e non si abbiano a lamentare i ritardi, e le agglomerazioni di affari, che si hanno attualmente.

Quindi, concludendo, posto il numero d'ispettori assegnati dal ruolo, poste le ispezioni di circolo, e le speciali, la Commissione non crede che sia possibile di accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Cavalletto.

PRESIDENTE. Insiste, onorevole Cavalletto, nel suo emendamento?

CAVALLETTO. Sì.

PRESIDENTE. Allora domando se l'emendamento dell'onorevole Cavalletto sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, do all'onorevole Cavalletto la facoltà di svolgerlo.

CAVALLETTO. A presentare questo emendamento sono mosso da parecchie ragioni. Quando ho ricordato le precedenti direzioni generali delle pubbliche costruzioni, che vigevano in alcuni dei cessati Stati italiani, ho ricordato istituzioni del tempo passato. Questo è vero. È vero che non tutto quello che appartiene al tempo passato, può avere buona applicazione al presente.

Respingo da me la taccia di *laudator temporis acti*. Però del passato dobbiamo conservare le buone tradizioni e le istituzioni, che alla prova mostrarono d'essere feconde di bene. Al buono del passato dobbiamo poi aggiungere tutto il meglio che il progresso della civiltà ci suggerisce. Questo è il buono e civile progresso. Non è d'uopo ch'io qui ricordi che cosa erano le direzioni generali negli Stati che hanno cessato d'esistere. Esse non erano direzioni compartimentali come suppone l'onorevole relatore.

È lungi dal mio pensiero stabilire direzioni compartimentali. Unitario, assolutamente unitario, io

respingo tutto quello che sa di regionale. Non erano esse nemmeno direzioni speciali, come mi parve che intendesse l'onorevole ministro, erano direzioni complesse, presso a poco come il nostro Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Notate che in ogni Stato ce n'era una sola; era al centro e faceva parte subordinata del Governo.

La direzione generale delle pubbliche costruzioni era costituita da un direttore generale, da quattro ispettori, che erano direttori aggiunti ed avevano la direzione dei rami speciali dei lavori pubblici, come a dire i rami speciali dei *fiumi*, dei *porti*, dell'*edilizia* e delle *strade*; allora non c'erano le ferrovie, che poi furono subordinate a direzioni distinte speciali.

Gli ispettori o direttori dei servizi speciali, avevano nei loro uffici, quali coadiutori, degli ingegneri superiori e ordinari, cioè: qualche ingegnere capo, qualche ingegnere di prima classe; e codesti uffici speciali costituivano le sezioni o i referati della direzione generale, alla quale erano uniti e della quale facevano parte integrante. La iniziativa delle proposte di lavori era presa sempre dalla direzione generale, la quale aveva l'alta direzione e sorveglianza degli uffici provinciali governativi delle pubbliche costruzioni.

Infine l'amministrazione dei lavori pubblici, per quanto si riguarda alla parte tecnica, proposte, direzione superiore dei lavori, era di competenza della direzione generale delle pubbliche costruzioni, e delle direzioni speciali annessevi.

Nessuna spesa però potevasi ordinare senza l'approvazione del Governo, cioè della superiore autorità amministrativa.

Non è necessario che io adesso mi diffonda sul meccanismo di quella amministrazione; ad ogni modo noto che allora si aveva il grande vantaggio che i servizi erano specializzati; che ogni servizio speciale aveva una direzione speciale che dava a questo servizio l'indirizzo e che lo sorvegliava continuamente. Nè queste direzioni speciali erano fra loro indipendenti; ma anzi si armonizzavano, e quando trattavasi di affari di grande importanza, le deliberazioni venivano prese dagli ispettori o direttori speciali collegialmente, sotto la presidenza del direttore generale; pressapoco come in questa sola parte fa adesso il nostro Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Nel proporre le quattro sezioni io avevo per iscopo di cercare che, almeno qui al centro, si specializzassero i servizi. Duolmi assai che la morte ci abbia tolto un collega ben competente in questa materia, l'onorevole Valerio, il quale, sull'argomento dei servizi speciali dei lavori pubblici, più volte fece udire a Torino ed a Firenze la sua voce

autorevole; se fosse presente l'avrei assenziente. Ingegneri *omnibus*, cioè ingegneri enciclopedici e valenti, in tutti i rami dei lavori pubblici, non ne potete più avere: bisogna specializzare i servizi. È per questo che io volevo che, almeno nel Consiglio superiore dei lavori pubblici, i rami diversi dei pubblici servizi avessero sezioni speciali. Ma mi si oppone: il numero degli ispettori per troppe sezioni è insufficiente, è scarso; ma a questa difficoltà si può riparare coll'aumentare il numero degli ispettori. Io non vedo in ciò nessuna difficoltà, nè la spesa sarà grave, perchè fra il soldo dell'ingegnere capo ed il soldo dell'ispettore, la differenza non è molto rilevante; ed avere un numero d'ispettori maggiore del proposto, sarà sempre utile, perchè oltre il servizio di consultazione che deve sostenere il Consiglio generale e le diverse sezioni, c'è anche il servizio delle ispezioni speciali e ci sono le missioni degli ispettori per i riconoscimenti sopralocali. Quindi io credo che il numero di trenta ispettori sia assolutamente scarso, insufficiente; e quando saremo all'articolo in cui si determina la pianta del personale del genio civile, io mi farò un dovere di proporre l'aumento almeno di quattro ispettori, portandoli così a trentaquattro.

C'è un'altra ragione per cui desidererei che il servizio del Consiglio dei lavori pubblici fosse trattato da quattro sezioni, ed è per il disbrigo sollecito degli affari. Per quanto diminuiate il lavoro del Consiglio e delle sezioni, sottraendogli i piccoli affari, le consultazioni quotidiane, il cumulo degli affari da deliberarsi consigliatamente per le strade ferrate e per i *tramways*, per le strade ordinarie e per tutte le opere idrauliche terrestri e marittime, per le fabbriche e per le questioni altre correlative, ecc., sarà sempre tale e tanto che difficilmente vi possono supplire due sole sezioni.

Io ho appartenuto per qualche tempo al Consiglio e so come qualche volta affrettatamente si devono trattarvi gli affari; e la fretta nel trattare gli affari esclude la serietà delle deliberazioni.

Quando in una seduta che dura 4 o 5 ore dovete trattare 30 o 40 affari non c'è più maturità e serietà di deliberazione. Nell'interesse dunque del pubblico servizio, ch'è veramente interesse dello Stato, io aveva propugnato le 4 sezioni; ma vi sembrano troppe queste 4 sezioni? Ebbene sono discreto, sono conciliativo, le riduco anche a tre...

Una voce al banco della Commissione. Facciamolo per due. (*Si ride*)

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

CAVALLETTO. È presto detto: facciamolo per due; ma quando le deliberazioni sono immature, quando le deliberazioni affrettate e qualche volta inconsulte

vi portano a conseguenze dannose per le opere pubbliche e per l'interesse della finanza, allora non direte mica: bastano due.

Io quindi proporrei che le sezioni fossero tre: la 1^a della viabilità ordinaria e dei fabbricati, la 2^a della viabilità ferroviaria e la 3^a delle opere idrauliche terrestri e marittime.

Non c'è così aggiunta e distinta che la sezione della viabilità ferroviaria la quale ha oggidì e avrà per molto tempo ancora un'importanza grandissima e speciale perchè non si tratta delle sole ferrovie principali; ci sono tutte le ferrovie secondarie e poi ci sono i *tramways* che portano continuamente al Consiglio dei lavori pubblici moltissimi affari da trattare e risolvere.

Quanto poi ai comitati, qui non è detto quali sieno le attribuzioni loro. Io non capisco dalla sola loro enunciazione le funzioni di questi comitati di sezione. Io credeva e penso che questi comitati debbano trattare gli affari correnti di minore importanza, non abbisognanti delle deliberazioni consigliari delle sezioni; che debbano dare le quotidiane consultazioni o pareri, richiesti dal Ministero e dalle direzioni generali alla presidenza del Consiglio, e che infine questi comitati potessero corrispondere a quelle sezioni tecniche, che nel piano primitivo del ministro per l'ordinamento dell'amministrazione dei lavori pubblici, erano annesse alle divisioni amministrative. Quando è necessario avere sollecitamente ed anche in giornata un parere, sopra un affare di poca importanza, se ne fa richiesta al Consiglio e presso questo devono esserci comitati permanenti speciali, con orario fisso e obbligatorio di ufficio, i quali emettano con sollecitudine i domandati pareri e informazioni, con facoltà, quando sia necessario, di interpellare gli ispettori di circolo, e così si rende più precisa e istruita l'azione delle divisioni amministrative.

Questi comitati di sezione, a mio avviso, devono dipendere dai presidenti delle rispettive sezioni e dalla presidenza del Consiglio, perchè questa deve esser sempre responsabile di tutto quello che si fa dalle sezioni del Consiglio e dai rispettivi comitati. Nella direzione del servizio, deve passare tutto sotto gli occhi del presidente del Consiglio, poichè, ripeto, il presidente del Consiglio deve essere responsabile del buon andamento del servizio del Consiglio generale, delle sezioni e dei comitati, e ciò per l'unità e l'armonia del funzionamento di questo alto Consesso.

Un'altra raccomandazione devo fare all'onorevole ministro. È cosa regolamentare questa, ma che pure ha un'importanza e che merita d'essere ricordata. Io vorrei che oltre le ispezioni speciali di cui è fatto

cenno in un articolo precedente, e che si stabiliscono, parmi, con decreto reale, io vorrei che quando si manda un ispettore in ispezioni straordinarie, ispezioni che sono rese necessarie frequentemente per verificazioni, istruzioni, riconoscimenti, ecc., secondo le emergenze da rilevarsi sopra luogo, io vorrei, dico, che queste missioni di ispettori fossero sempre chieste dall'amministrazione al presidente del Consiglio, con facoltà di questo di delegarvi gli ispettori che reputerà più acconci.

L'amministrazione deve chiedere al presidente del Consiglio: « è necessario che un ispettore vada sopra luogo per il tale o tale affare » sta al presidente il provvedervi.

Io non vorrei che queste delegazioni d'ispettori, come ora praticasi, fossero fatte dai direttori generali dei servizi amministrativi, e ciò per evitare un gravissimo sconcio, cioè che si mandino fuori degli ispettori, senza nemmeno che lo sappia il presidente del Consiglio, perchè con questo sistema di mandare degli ispettori indipendentemente dal presidente del Consiglio, si rompe l'economia e l'armonia del lavoro del Consiglio stesso, del quale il presidente, come dissi, è responsabile, e perchè non vorrei che si verificasse l'abuso di qualche ispettore, non dirò di tutti, che vada a caccia di missioni, cosa che non si accorda colla dignità e col grado dell'ispettore e colla dignità e autorità stessa del Consiglio. Io credo che se si adotterà il sistema da me raccomandato, le cose andranno meglio, ed anche il servizio del Consiglio dei lavori pubblici procederà meglio che adesso, e il presidente del Consiglio, che delega l'ispettore, potrà precisargli il modo, il tempo e la durata della temporaria sua missione, e sarà impedito che fuori della vigilanza e della dipendenza del presidente, qualche ispettore faccia eventualmente il suo comodo e stia più del necessario assente.

Conchiudendo, vivamente raccomando che sieno almeno adottate le tre sezioni, da me propugnate, e che sia bene stabilito che i comitati di sezione sono quelli che devono trattare i piccoli affari correnti, gli affari quotidiani, che non hanno bisogno di deliberazioni consigliari, e che il presidente del Consiglio sia il direttore superiore dei servizi al Consiglio devoluti.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Incomincerò dal ringraziare l'onorevole Cavalletto di quello che ha esposto, specialmente sulle funzioni dei comitati, imperocchè a me pare che quelle funzioni corrispondano per intero a quelle che io avrei attribuite agli

uffici tecnici, se la prima parte di questa legge fosse stata discussa.

Questi comitati, rispetto a quegli uffici tecnici, avranno questo maggior valore, che nello stesso tempo che eserciteranno le funzioni sbrigative degli affari minuti, avranno anche il potere deliberativo, perchè il loro voto essendo dato da una sezione del Consiglio, sarà un voto di approvazione senza bisogno del voto della sezione, ed io credo che a questo miri anche l'onorevole Cavalletto. Nel regolamento pertanto saranno in questo preciso senso specializzate le attribuzioni dei comitati.

Io prego poi l'onorevole Cavalletto di osservare che il numero di questi comitati non è stato determinato, e non lo è stato precisamente nell'intendimento di corrispondere alla parte sostanziale delle sue proposte. Io avviso come lui che, potendo, sarebbe meglio avere quattro sezioni invece di due, tre anche, invece di due. Ma tutto questo conduce a conseguenze pratiche di molta importanza, ed anche gravose. La prima conseguenza delle quattro sezioni è quella di distrarre, sopra 30 ispettori, 5 per fare i presidenti.

E, signori, per la dignità propria, e per quella specie d'indipendenza che acquista un presidente, è presto capito che è un ispettore perduto per il disbrigo vero degli affari. Dunque bisognerebbe cominciare con quattro sezioni e considerare non utilizzati, non nel senso assoluto, ma in quello del disbrigo materiale delle cose, cinque ispettori.

CAVALLETTO. Tre sezioni.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Bene, saranno tre, ma ci vuole un presidente per il Consiglio generale e un presidente per ogni sezione; sono dunque 4 ispettori che occorrono. Ad ogni modo ci sarebbe la differenza di uno, e presto ci accomoderemmo su questo. Solamente bisogna considerare anche quello che ha detto l'onorevole relatore riguardo alla presenza materiale degli ispettori. C'è l'estate in cui si mandano ad effetto le ispezioni di circolo che pure, anche contro la mia volontà, o almeno contro il mio desiderio assoluto, sono state mantenute. Nei mesi d'estate si stenta, e l'onorevole Cavalletto lo sa, a mettere insieme tante volte quattro o cinque ispettori in una delle sezioni, ed è grazia quando si può riunire il Consiglio generale con dieci componenti. Se poi dividiamo e suddividiamo le sezioni, se di due se ne fanno tre, e peggio se quattro, tolti i quattro ispettori che s'intenderebbe di destinare all'ispezione per le ferrovie, e che quindi pressochè permanentemente sarebbero in giro, tolti quelli che saranno occupati nelle ispezioni di circolo e che equivalgono almeno a quattro, tolto qualchedun altro che sia ammalato o in congedo, come avviene,

ne deriva che in certi mesi bisogna detrarre un terzo dei membri del Consiglio sul quale non si può fare assegnamento. Calcolato che ne restino 20 o 22 presenti, toltine 4 per presiedere le tre sezioni restano 17 o 18 ispettori che divisi in 3 sezioni, danno un contingente di 5 o 6 ispettori per sezione. E allora i comitati come si dividono? Io mi preoccupo dei comitati, perchè finchè noi costituiamo anche 3 sezioni senza comitato la cosa può ancora andare, perchè con 5 si fa una sezione, ma quanto ai comitati, essendo 3 le sezioni, bisogna farne almeno sei. Con sei comitati ce ne resta due per comitato degli ispettori presenti utilizzabili.

Ma c'è ancora un'altra difficoltà, ed è quella della proporzionalità delle sezioni. Per dividere molto il numero delle sezioni, e specializzarle bisognerebbe avere tanti ispettori componenti il Consiglio quanti corrispondono alle cognizioni speciali della istituzione. Se, per esempio, sono 24 gli ispettori per far bene la divisione bisognerebbe avere 8 ispettori praticissimi ed illustri, dirò nelle materie marittime e per le opere idrauliche; 8 per i lavori ordinari stradali e per i fabbricati; ed 8 per le ferrovie; e così si costituirebbero le sezioni.

Imperocchè se noi non le costituiamo quasi proporzionalmente in numero, noi perdiamo l'effetto della divisione delle sezioni. Se in una sezione per avere il numero proporzionale, introdurremo uno che non è pratico della materia speciale, perdiamo la ragione per la quale le sezioni si sono costituite. In tal caso la specializzazione dei lavori perde di molto.

Io non mi oppongo in modo assoluto alla proposta dell'onorevole Cavalletto di fare tre sezioni piuttosto che due, perchè esse corrisponderebbero ad una divisione razionale. Dico che non mi oppongo, quantunque debba dichiarare che preferisco le due sezioni, perchè queste danno modo, meglio che non faccia la proposta dell'onorevole Cavalletto, a dividere e suddividere in un maggior numero i comitati.

Secondo me, dividendo in due sezioni il Consiglio generale, trova la maniera di fare non quattro ma otto comitati; mentre dividendolo in tre sezioni, non è più possibile che farne sei. Ed i comitati sono utili più che le sezioni, secondo il mio modo di vedere, perchè essi saranno appunto quelli che sbarazzeranno l'amministrazione dall'ingombro degli affari.

Io preferirei di lasciare le sezioni come sono per poter dividere in maggior numero i comitati, e mi adatterei piuttosto, e crederei più utile di lasciare la facoltà di aggregare ai comitati o qualche ingegnere in capo, come diceva l'onorevole Cavalletto

o qualche ingegnere di prima classe (senza voto, ben inteso), come si è fatto per i segretari, per dare del personale il quale possa, secondo il desiderio appunto dell'onorevole Cavalletto, aiutare materialmente e costantemente rimanendo in ufficio. Se invece le sezioni dovranno diventare tre non vi è più bisogno di questo, perchè le sezioni diventano abbastanza numerose, perchè i comitati restano ancora di quattro o cinque persone. Io poi non crederei che ci possa essere bisogno di modificare nulla nella legge perchè le attribuzioni del comitato od altri si potranno stabilire nel regolamento, quando la legge ha stabilito che si divida in comitati; e che poi con un regolamento si potrà specializzare che cosa si vuol fare, che cosa si vuol determinare per i comitati medesimi.

Io aspetterò di sentire se l'onorevole Cavalletto insiste nella sua proposta delle tre sezioni, nel qual caso io non mi opporrò, ma lo prego di considerare meglio prima se si raggiunga in miglior modo il suo scopo con la divisione in due sezioni ed in molti comitati, od in tre sezioni ed in pochi comitati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

CAVALLETTO. Io non intendo di mettere ostacolo all'approvazione di questo disegno di legge, faccio nell'interesse del paese, nell'interesse del servizio, quelle osservazioni che mi sono dettate dalla mia convinzione ed anche dall'esperienza.

Io pregherei vivamente che fossero almeno stabilite tre sezioni, che per ogni sezione ci sia un comitato, perchè io mi preoccupo non solo della specializzazione dei servizi che è importantissima, ma anche dell'andamento sollecito e serio degli affari. Persuadiamoci che se gli affari saranno trattati da tre sezioni, cioè se si avrà settimanalmente tre sedute consigliari di sezione invece di due, il disbrigo degli affari ordinari che devono essere trattati e deliberati in sezione, il servizio camminerà più spedito, e si avrà il vantaggio di non aver nelle grandi sezioni persone che qualche volta sono incompetenti in alcune questioni, nelle quali sono piuttosto di imbarazzo che di vantaggio.

Io raccomando vivamente per la bontà del servizio, per la sua sollecitudine e per la sua specializzazione, che si istituiscano almeno tre sezioni. Allora avremo in effetto buoni direttori speciali, presidenti di sezione, ed avremo giudizi molto competenti e rispettati, giudizi maturi; e non come avviene adesso che per la massa degli affari che si concentrano in due sole sezioni, non di raro si hanno giudizi affrettati ed immaturi.

L'onorevole ministro non mi ha risposto alla raccomandazione fattagli, di non permettere che un

ispettore venga mandato in missione sull'ordine di un direttore generale ma che invece per mandarli in missione ci voglia la delegazione del presidente del Consiglio superiore quando richiesta dal Ministero o dalle direzioni generali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando scusa, io aveva dimenticato questa seconda parte; ma siccome queste cose saranno determinate per regolamento, dichiaro che terrò conto della raccomandazione dell'onorevole Cavalletto, la quale risponde ad un sentimento troppo giusto per la convenienza stessa del corpo, oltre che per le ragioni di sostanza che ha dette. Naturalmente il ministro non si può interdire assolutamente di inviare in missione un ispettore, anche senza mandare a casa del presidente del Consiglio superiore, per sentire se consente o no. Ci possono essere dei casi eccezionali in cui questo non possa farsi, ma in via normale è giusto. Dunque se la Commissione non ha obiezioni a fare, non insisterò oltre, tanto più che la Commissione originariamente, aveva desiderato di dividere in maggior numero le sezioni. Per parte mia mi contento quindi che le sezioni diventino tre specializzate in questo modo: *fabbricati e strade, ferrovie e opere idrauliche.*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MARCHIORI, relatore. Come ha detto benissimo l'onorevole ministro, la prima proposta della Commissione era stata per le 3 sezioni. La considerazione da lui fatta sul numero degli ispettori l'aveva fatta recedere, ed accettare le 2 sezioni; ora però, dietro le autorevoli parole del ministro, la Commissione crede che non vi siano inconvenienti a ritornare al suo antico concetto, tanto più che il numero degli ispettori è stato aumentato. Però conviene mettere un inciso (per esser sicuri che il personale sia sufficiente) pel quale presso i comitati sieno chiamati con voto consultivo, degli ingegneri capi. Quindi allora si può redarre l'articolo così:

- « I. Della viabilità ordinaria e dei fabbricati;
- « II. Delle opere idrauliche, terrestri e marittime;
- « III. Delle opere ferroviarie.

« Ogni sezione è divisa in comitati. »

Eppoi:

« Ai comitati possono essere aggregati ingegneri capi con voto consultivo.

« Ogni affare è sempre trattato dalla sezione o comitato cui spetta. »

Bisogna che modifichiamo così l'articolo, perchè altrimenti, mantenuto il numero degli ispettori com'è fissato dal ruolo, avremo tutti gli inconve-

nienti che la Commissione aveva accennato precedentemente e che il ministro ha confermato.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io direi:

« Ai comitati possono essere aggregati con voto deliberativo ingegneri capi di prima classe » che sarebbe la vecchia disposizione.

PRESIDENTE. Onorevole Cavalletto, ella ritira il suo emendamento?

CAVALLETTO. Sono soddisfattissimo.

PRESIDENTE. Va bene. Allora la Commissione d'accordo col ministro propone il seguente emendamento:

« Le sezioni del Consiglio superiore sono tre:

« I. Della viabilità ordinaria e dei fabbricati, » cancellando: « e ferroviaria. »

« II. Delle opere idrauliche e marittime:

« III. Delle opere ferroviarie. »

Poi dopo il capoverso:

« Ogni sezione è divisa in comitati » si dica:

« Ai Comitati possono essere aggregati ingegneri capi di prima classe con voto deliberativo. »

Verremo ai voti sugli emendamenti testè accennati.

(*Messi ai voti separatamente vengono dalla Camera approvati.*)

È poi stato detto, trattandosi dell'articolo 7, che si dovesse sopprimere la parola *inoltre* nel penultimo capoverso; soppressione che è stata accettata dal ministro e dalla Commissione.

Coloro che approvano questa soppressione sono pregati di alzarsi.

(È approvata.)

Rileggo l'articolo così modificato:

« Le sezioni del Consiglio superiore sono tre:

« I. Della viabilità ordinaria e dei fabbricati;

« II. Delle opere idrauliche terrestri e marittime;

« III. Delle opere ferroviarie.

« Ogni sezione è divisa in comitati.

« Ai comitati possono essere aggregati ingegneri capi di prima classe con voto deliberativo.

« Ogni affare è sempre trattato dalla sezione o comitato cui spetta.

« Il regolamento determina quali affari debbano essere deliberati in adunanza generale.

« È sempre in facoltà del ministro dei lavori pubblici di esigere che un determinato affare sia trattato in adunanza generale. »

(È approvato.)

« Art. 9. Per regio decreto è stabilito il numero degli ispettori per ciascuna sezione.

« È pur fatta per regio decreto la distribuzione

dei consiglieri nelle due sezioni; e per decreto ministeriale quella dei consiglieri nei comitati »

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Propongo di sopprimere la parola *due*.

PRESIDENTE. « Nelle sezioni. » È in correlazione coll'articolo precedente. Lo rileggo:

« Per regio decreto è stabilito il numero degli ispettori per ciascuna sezione.

« È pur fatta per regio decreto la distribuzione dei consiglieri nelle sezioni; e per decreto ministeriale quella dei consiglieri nei comitati. »

(È approvato.)

« Art. 10. A rendere valide le adunanze è necessaria la presenza della metà almeno del numero degli ispettori che compongono il Consiglio, la sezione o il comitato.

« Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei votanti; deciderà il voto del presidente in caso di parità. »

Qui sembra a me che, dopo aver introdotti anche gli ingegneri capi di prima classe con voto deliberativo, bisogna tenerne conto anche in questo articolo.

GRIMALDI. (*Presidente della Commissione*) Potrebbe l'articolo così modificarsi: « è necessaria la presenza della metà almeno del numero dei componenti il Consiglio, le sezioni o il comitato. » Così è messo in correlazione col precedente articolo.

Potrebbe anche farsi un'altra modificazione allo stesso oggetto, ed è quella di aggiungere all'articolo, dopo la parola *ispettori*, le altre *ed ingegneri capi*. Del resto l'una o l'altra dizione elimina il dubbio sollevato.

SANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANI. Adottando la dizione proposta dall'onorevole presidente della Commissione, rimane un dubbio. Io domando solo uno schiarimento: se, cioè, gli straordinari entrino a fare il numero. Mentre nella dizione primitiva ne erano esclusi, dicendo i *componenti* è naturale che entrerebbero a formare il numero legale anche gli straordinari.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. L'osservazione dell'onorevole Sani è giustissima. L'intendimento comune della Commissione e del ministro è stato appunto di non rendere inutili le deliberazioni del Consiglio per l'assenza eventuale di qualcuno dei tre membri straordinari. Si è per questo che si era tenuta la dizione che il Consiglio è sempre in maggioranza, quando sono in maggioranza gli ispettori effettivi. Naturalmente le deliberazioni devono es-

sere prese sempre a maggioranza, contando anche gli straordinari quando ci sono.

Ora, per non turbare nulla, basta aggiungere le parole *ed ingegneri capi* dopo *degli ispettori*; perchè naturalmente gli ingegneri capi si contano dove ci sono.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole ministro propone che al primo comma dell'articolo 10, dopo le parole: *degli ispettori*, si aggiungano le seguenti: *ed ingegneri capi*.

Nessuno chiedendo di parlare, rileggo l'articolo 10 così emendato, e lo pongo a partito:

« A rendere valide le adunanze è necessaria la presenza della metà almeno del numero degli ispettori ed ingegneri capi che compongono il Consiglio, la sezione o il comitato.

« Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei votanti; deciderà il voto del presidente in caso di parità. »

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 furono già votati.

Una voce. L'articolo 14 no.

PRESIDENTE. Fu votato anche il quatterdicesimo; per errore di stampa non è stata posta la notazione in margine.

Ora, l'onorevole Cavalletto ha proposto un emendamento che dovrebbe essere inserito fra l'articolo 19 ed il 20, qualora fosse approvato.

Quest'emendamento è diretto ad aumentare gli stipendi degli ufficiali d'ordine di 1^a, 2^a e 3^a classe.

CAVALLETTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLETTO. So quali obiezioni si fanno a quest'emendamento dalla Commissione e dal Ministero.

Mi riservo di tornare sulla questione rispetto agli stipendi degli ufficiali d'ordine, quando si tratterà della pianta dei diversi componenti l'amministrazione del genio civile.

PRESIDENTE. Per ora ritira il suo emendamento?

CAVALLETTO. Lo ritiro per ora.

PRESIDENTE. Va bene.

CAVALLETTO. Lo ritiro e dichiaro sin d'ora che intendo proporre la soppressione della 3^a categoria degli ufficiali di ordine.

PRESIDENTE. Questo lo vedremo allera; intanto lo emendamento è ritirato.

Verranno all'articolo 20 che corrisponde all'articolo 23 della primitiva redazione:

« Art. 20. Gli ufficiali del genio civile, provvisti di stipendio non superiore a lire 8000, hanno diritto all'aumento di un decimo del loro stipendio

dopo ogni periodo sessennale di servizio attivo nel medesimo grado e classe, senza però poter mai eccedere lo stipendio del grado o della classe superiore. »

A quest'articolo l'onorevole Sani propone il seguente emendamento aggiuntivo:

« Il tempo utile per il computo del sessennio è il medesimo che a tenore di legge è calcolato per il conseguimento della pensione di riposo. »

Prego la Commissione di voler esprimere il suo avviso intorno all'emendamento dell'onorevole Sani.

MARCHIORI, relatore. La Commissione non crede di dovere accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Sani, perchè le pare che quanto riflette il sessennio, debba essere lasciato alle disposizioni generali stabilite dalla legge, credo del 1876, e non risoluto in quest'articolo. Quindi nè la Commissione, nè il Ministero accettano l'emendamento proposto dall'onorevole Sani.

PRESIDENTE. Non essendo l'emendamento accettato dalla Commissione, domando se sia appoggiato.

(È appoggiato.)

L'emendamento essendo appoggiato, l'onorevole Sani ha facoltà di svolgerlo.

SANI. A dire il vero, mi pareva che l'aggiunta da me proposta a questo articolo fosse così giusta e così ragionevole, che dovesse trovare una favorevole accoglienza dalla onorevole Commissione, quindi il suo rifiuto mi meraviglia non poco. Qui, o signori, si fa una legge che regola le attribuzioni, la carriera, gli stipendi del corpo del genio civile non solo, ma si fa una legge che, se si può dire abbia un difetto, è evidentemente quello di aver troppi dettagli. Si regolano, per esempio, le indennità di trasferta, le indennità di ufficio, e tante altre piccole cose che veramente, essendo mutabili e contingenti, sarebbe quasi desiderabile e preferibile fossero lasciate alla iniziativa del potere esecutivo. Perchè poi sappiamo che le leggi si mutano difficilmente, anche se non corrispondono più alle esigenze per cui furono istituite. Viceversa, trattandosi di regolare il modo con cui si acquista un diritto, ed un diritto importante, quale è quello del sessennio, la Commissione non crede di poterlo regolare in questa legge. E non crede di poterlo, perchè dice che regolare questo diritto deve essere lasciato alle disposizioni generali. La obiezione sarebbe ragionevole tutte le volte che vi fosse una legge generale che regolasse il modo con cui deve esser computato il tempo utile pel sessennio. Ma, siccome appunto una disposizione generale non vi è, almeno per tutti gli impiegati civili, così a me

pareva giusto e ragionevole che, facendo una legge per una categoria di impiegati civili, non si lasciasse l'arbitrio in questa parte.

Noi, infatti, abbiamo i sessenni per gli ufficiali dell'esercito, che sono regolati da una legge, non solo quanto alla loro misura, ma anche quanto al tempo utile per poter essere corrisposti. E questo tempo è il medesimo che è necessario per conseguire l'avanzamento al grado superiore: vale a dire, tutto il tempo che l'ufficiale trascorre, anche fuori del servizio attivo: quindi per uno dei motivi che gli danno diritto all'anzianità ed all'avanzamento, c'è anche diritto al sessennio.

Dunque a me pareva, in questo caso, che, trattandosi di fare una legge, non si dovesse lasciare una lacuna. E badi l'onorevole Commissione: se vi fosse un'interpretazione eguale per tutte le amministrazioni, io comprenderei il suo rifiuto; ma noi abbiamo varie amministrazioni ognuna delle quali ha un modo speciale d'interpretare questa legge generale. Perchè vogliamo, dunque, lasciare l'arbitrio quando possiamo adottare il diritto positivo?

Se vi fosse una legge generale e si trattasse adesso di modificarla, lo comprenderei; se non si facesse una legge generale per il corpo del genio civile, ed io venissi a proporre di fare una disposizione speciale a questo fine, capirei che non si dovesse ammettere. Ma trattandosi di una legge che regola tutte le attribuzioni, la carriera, gli stipendi e perfino le indennità eventuali, io non capisco perchè voglia lasciarsi una lacuna.

Potreste dire che la disposizione che io propongo non è equa, non è giusta; in tal caso io potrei ritirarla o emendarla, ma farlo soltanto per un'eccezione d'ordine, ma farlo soltanto perchè si dice: dappertutto c'è l'arbitrio, dunque lasciamolo anche per questa parte, veramente non mi pare ragionevole.

Dopo tutto, se la Commissione insiste, se il Ministero non vuole accettare il mio emendamento, per non chiedere la parola una seconda volta, dichiaro fin d'ora che sono disposto a fare come il buon senso, che quando sente che si fa chiasso si ritira in disparte; ed io ritirerò il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Grimaldi ha facoltà di parlare.

GRIMALDI. (*Presidente della Commissione*) Io prendo argomento dalle ultime parole dell'onorevole Sani per attribuire alla Commissione quel tale buon senso, del quale egli ha parlato.

L'onorevole Sani parlò dal principio che non vi sia una disposizione generale per gli impiegati civili dello Stato. La disposizione c'è, ed è quella che, in applicazione della legge del 7 luglio 1876, n° 3212,

e delle leggi che approvarono gli statuti di prima previsione della spesa dei vari Ministeri per l'anno 1877, venne inserita in tutti i regi decreti che stabilirono i nuovi ruoli organici delle amministrazioni civili dello Stato.

Vede dunque l'onorevole Sani che oltre al buon senso, la Giunta ha tenuto presente una disposizione...

SANI. Domando di parlare.

GRIMALDI. (*Presidente della Commissione*)... che suppone il buon senso applicato.

La disposizione generale del 1876 accorda il beneficio del sessennio, nè si può intendere come gli impiegati dello Stato possano aver diritto ad un aumento di stipendio, senza una legge che loro lo attribuisca. Ora, se quella legge ha accordato il beneficio agli impiegati dello Stato, e se è sorta questione sul modo di computare il sessennio, non v'è ragione d'applicare per questi impiegati speciali una interpretazione che bisognerebbe pur fare, se ne è il caso, per tutti gli impiegati in genere, essendo stato a tutti gli impiegati in genere concesso il beneficio. In fondo sarei perfettamente d'accordo coll'onorevole Sani circa l'interpretazione della legge, nel senso che il sessennio di servizio utile debba essere precisamente quello che è utile anche per il conseguimento della pensione. Faccio però difficoltà per quel che si riferisce all'applicazione della legge stessa, che, essendo generale, non può essere applicata in un caso speciale, come col suo emendamento l'onorevole Sani proporrebbe.

Dunque se egli si è opposto alla Commissione, soltanto perchè ha supposto non esistere la legge che accorda questo beneficio, ora che gli ho ricordata la legge in discorso, spero che vorrà ritirare il suo emendamento, del quale la Commissione non ha voluto menomare la giustizia del concetto e dello scopo, ma solamente opporgli una questione che, a suo modo di vedere, è pregiudiziale.

SANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

CAVALLETTO. Io amerei che fosse tolto l'inciso: « provvisti di stipendio non superiore a lire 8000. »

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. E la legge?

CAVALLETTO. Secondo giustizia, un uomo che è arrivato allo stipendio di 8000 lire...

MANTELLINI. Ci sono i limiti.

CAVALLETTO. Sta bene che ci sieno i limiti, ma vorrei tolti questi limiti, perchè si tratta dell'aumento di un solo decimo dello stipendio dopo sei anni, accordato ai funzionari vecchi, e presso al termine della loro carriera.

L'aumento di stipendio di 800 lire è forse un com-

penso eccessivo che si dà ad un uomo, ad un funzionario provetto, che resta in servizio sebbene abbia diritto alla pensione di riposo?

Però io non faccio proposta formale, ma espongo un desiderio che mi sembra conforme a giustizia.

Una voce. Chiedo di parlare.

CAVALLETTO. Mi si dice, che ci sono i limiti... (*Conversazioni*)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

CAVALLETTO... ma sono limiti, onorevole Mantellini, molto gretti, e che infine danneggiano il pubblico servizio.

Ricordiamoci che questi impiegati superiori del genio civile, relativamente a ciò che guadagnano gli ingegneri liberi, sono pagati molto scarsamente. Non faccio proposta però; esprimo un voto.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io comprendo lo spirito benevolo che anima l'onorevole Cavalletto e vorrei poterlo assecondare pure io nei suoi desideri, ma anche qui abbiamo la pregiudiziale uguale a quella che ha opposto la Commissione all'onorevole Sani. La legge degli organici stabilisce il limite a 7 mila lire, e qui dice 8 mila, che vuol dire lo stesso, perchè ella sa che non c'è lo stipendio di 7 mila nel genio civile; dunque chi ha uno stipendio inferiore a 8 mila, lo ha anche inferiore a 7 mila, e quindi si farebbe un privilegio pel solo corpo del genio civile.

All'onorevole Sani indirizzo lo stesso ringraziamento per la sostanza della sua proposta, ma io credo che egli s'indurrà facilmente al desiderio della Commissione, e non insisterà, per una ragione molto semplice, che cioè pel genio civile è pressochè inutile il dire che per il sessennio debba essere tenuto conto del tempo utile al conseguimento della pensione. Questo non trova quasi nessuna forza, nessuna applicazione nel genio civile. Nel genio civile non esiste la disponibilità, per conseguenza non resta che l'aspettativa. L'aspettativa per motivi di famiglia senza stipendio non si può certo facoltare per la pensione, come sa meglio di me l'onorevole Sani, e quindi non conterebbe nulla. L'aspettativa per causa di malattia, e perciò a stipendio ridotto, conta, per cui non saprei quanto potrebbe essere utile questa disposizione agli ufficiali del genio civile. Negli ufficiali militari la disponibilità è molto comune, e allora si capisce, ma da noi, nel genio civile, io non ricordo che abbia mai esistito questo caso, nè, quasi direi, che possa esistere.

Esiste nella legge, ma per soppressione di posti, e la soppressione di posti da noi non saprei come

inventarla. Per mettere in disponibilità un ingegnere capo, bisognerebbe sopprimere l'ufficio, e poi ancora resterebbe a vedere se non avesse diritto di entrare in un altro ufficio. Dimodochè l'applicazione sarebbe così lontana, che l'utile sarebbe pochissimo, e l'inconveniente accennato dal presidente della Commissione avrebbe pure una certa importanza rispetto a tutte le altre classi d'impiegati del genio civile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sani.

SANI. Io mi era proposto di non parlare più di questa questione, ma sono costretto a venir meno al mio proposito in nome del buon senso.

L'onorevole Grimaldi non ha certamente compreso quello che ho detto.

GRIMALDI. (*Presidente della Commissione*) Domando di parlare.

SANI. Egli ha detto avere io dichiarato che non esiste una legge che accordi l'aumento sessennale agli impiegati civili, mentre invece ho detto che nella legge che accorda i sessennii agli impiegati civili, non esiste una disposizione che determini il tempo utile per computarli, mentre questa disposizione esiste nella legge del 19 marzo 1874, che regola gli stipendi ed i sessennii dei militari e degli impiegati militari, che sono poi impiegati civili. L'onorevole Grimaldi vede che già nella stessa materia d'impiegati civili vi sono due disposizioni diverse. Se fosse vero che nella legge degli impiegati civili esistesse una disposizione per regolare questa questione del sessennio, sarei io il primo a dire che con questa legge non si deve turbare l'armonia delle disposizioni generali. Ma è appunto perchè in quella legge non esiste una disposizione a questo proposito, che ogni amministrazione interpreta diversamente la legge. E allora io dissi: giacchè vi è un arbitrio, e noi facciamo una legge per sistemare il corpo del genio civile, togliamo l'arbitrio almeno in questa amministrazione, salvo a toglierlo poi in tutte le altre, quando verrà l'occasione; disponendo per questo caso, non tocchiamo menomamente all'altra parte.

Come l'onorevole presidente della Commissione, vede, le ragioni per le quali mi ha combattuto, non sussistono punto.

Io ho già detto prima di non insistere nel mio emendamento aggiuntivo. Però prego la Camera di credere che non fu presentato unicamente e semplicemente pel gusto di presentare un emendamento, ma perchè mi pareva che fosse utile e vantaggioso, quando si fa una legge, di farla più perfetta che fosse possibile, tanto più quando vedo che questa legge si occupa di dettagli che, lo ripeto, si potreb-

bero anche lasciare all'arbitrio ed alla facoltà del potere esecutivo.

L'onorevole ministro dice che le posizioni sono poche; ma dal momento che queste posizioni speciali sono determinate per legge, e possono far sì che un impiegato dello Stato rimanga fuori del servizio attivo, e nello stesso tempo in posizione utile per conseguire la pensione, io dico che era anche opportuno, e conveniente, e giusto, di determinare che il tempo trascorso in questa posizione speciale fosse anche utile per conseguire l'aumento del sessennio. Ma, poichè l'onorevole ministro crede diversamente, io dichiaro di ritirare l'emendamento che aveva presentato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ruspoli Emanuele.

RUSPOLI EMANUELE. Io domando qualche schiarimento sul modo di conciliare quest'articolo 20 colla posizione degli aiutanti di prima classe. Qui si dice che l'aumento del decimo non si può accordare quando quest'aumento portasse lo stipendio dell'impiegato al di là di quello corrisposto agli impiegati del grado o della classe superiore. Ora, per gli aiutanti di prima classe, lo stipendio di lire 3000 lo considerate come il massimo della loro carriera?

Io domando quale è la classe superiore agli aiutanti di 1^a classe. Gerarchicamente parlando, sarebbero gli ingegneri allievi, almeno secondo l'apparente classificazione di questo organico; e se è così, gli aiutanti di prima classe non potranno mai avere un aumento sessennale, perchè gli impiegati di grado e classe superiore hanno uno stipendio inferiore a 3000 lire. Pare a me che se vi è qualche cosa da fare, sia precisamente per questi aiutanti di prima classe, per questi funzionari, che forse hanno servito lungamente lo Stato, che hanno forse capacità e requisiti indiscutibili, ma che non possono poi salire a classe superiore, per mancanza di certi titoli accademici che spesse volte, solamente per dolorose circostanze, non si sono potuti procurare. Io vorrei una qualche spiegazione che mi rassicurasse sulla sorte degli aiutanti di 1^a classe circa quest'aumento di un decimo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

GRIMALDI. (*Presidente della Commissione*) Io debbo una risposta all'onorevole Sani, più per fatto personale che per altro. Egli ha cominciato per dire che parlava in nome del buon senso. La Commissione, adunque, sarebbe fuori del buon senso, ed io non sono disposto ad accettare la frase sotto nessun rapporto, poichè credo invece che il buon senso sia dalla parte nostra. Egli stesso ha detto che vi è una legge speciale pei militari dove è spiegata la parola

sessennio, dove è definito il periodo utile per conseguirlo, e che vi è una legge per gli impiegati civili la quale parla di aumento di sessennio, senza distinguere quale è il servizio utile per conseguire questo beneficio.

Premesse tali due cose sulle quali siamo d'accordo (e non poteva essere diversamente), quale è la legittima conseguenza? Noi qui nella legge speciale di taluni impiegati civili e non militari, dovevamo applicare la legge generale dei funzionari civili e quindi abbiamo riprodotta nell'articolo la dicitura della disposizione generale.

Nell'applicazione di questa disposizione generale è sorta la questione, come egli benissimo dice, quale debba essere il servizio utile, e se il trovarsi in disponibilità o in aspettativa sia o no un servizio utile per calcolare il sessennio, e per conseguire l'aumento del decimo.

Ma se questa questione esiste tuttora nell'applicazione per tutti i funzionari civili, non c'è ragione che solamente per una classe di impiegati si faccia ora un'interpretazione legislativa.

Ecco la questione di forma, sulla quale siamo in disaccordo coll'onorevole Sani.

La Commissione non ha voluto che riprodurre qui la disposizione generale stabilita per gli impiegati civili. Se vi sono questioni nell'interpretazione, noi non avevamo il diritto, nè il dovere di scioglierle in una legge speciale.

Venga una proposta del Governo, venga una proposta d'iniziativa parlamentare ad interpretare legislativamente la legge generale, ed allora saranno contemplati anche questi funzionari. Ma accordare un vantaggio speciale a questi impiegati civili, dare ad una legge una interpretazione che per essi avrebbe vigore, e per gli altri no, mi sembrerebbe di mettermi in lotta appunto colle leggi del buon senso, e di fare cosa non conforme alle leggi d'ordine generale.

L'onorevole Sani vede che io aveva capito benissimo la portata delle sue osservazioni. E per dimostrarli sempre più che io l'ho capita, soggiungo che colla sua proposta si verrebbe, in occasione di una legge speciale, incidentalmente, a stabilire una interpretazione legislativa, che poi avrebbe i suoi effetti nell'ordine generale. Ora io, legislatore, prima di dare questa interpretazione, che ha effetti al di là dei limiti cui si estende il progetto in esame, ci penso tre volte; e quando dovessi farlo, lo farei con altra forma. Deve essere la Camera invitata a discutere una legge generale, non indirettamente per una classe d'impiegati, i quali si troverebbero allora in una condizione migliore di tutti gli altri, ma per tutti i funzionari civili. La Camera ha il diritto di

interpretare le leggi; ma quando ciò fa, deve sapere quello che fa, deve avere tutti gli elementi per decretare la interpretazione, e deve applicare la legge interpretata a tutta quella classe di funzionari ai quali fu applicata la precedente legge che ha dato materia di dubbio. Cosicchè concludo. L'articolo qui riprodotto è uguale a quello che si riferisce a tutti gli altri impiegati, e quindi parmi che debba avere il suffragio della Camera. Non vi è ragione di fare oggi questa questione, che si potrà fare utilmente in altro caso.

Mi resta da eliminare un dubbio proposto dall'onorevole Ruspoli Emanuele. In questo progetto vi sono due classi di funzionari del genio civile, le quali sono tra loro assolutamente distinte. L'una classe è degli aiutanti, l'altra è superiore, cioè degli ispettori, ingegneri capi ed ingegneri ordinari. Le due carriere sono assolutamente diverse; cosicchè gli aiutanti di 1^a classe, quando arrivano allo stipendio di lire tremila, hanno raggiunto il limite massimo della loro carriera.

Non è esatto perciò il dire, che passino ad ingegneri allievi. Inoltre gli aiutanti possono passare anche ingegneri, ma con taluni limiti, con talune condizioni che esamineremo appresso, quando verremo agli articoli seguenti; limiti e condizioni che si riducono a questo, che gli aiutanti per passare ingegneri devono avere il diploma di ammissione.

Essendo le due carriere diverse, l'una d'ordine superiore, l'altra d'ordine minore, è naturale che i titoli di ammissione all'una sieno superiori a quelli dell'ammissione all'altra. Ed è questa la ragione che gli aiutanti, quando arrivano a 3000 lire di stipendio, raggiungono il limite massimo fissato per legge, salvo il loro diritto a passare alla carriera superiore quando siano muniti di diplomi e quando abbiano i requisiti che, ripeto, la Camera esaminerà a suo luogo.

Io spero che questi schiarimenti saranno sufficienti all'onorevole Ruspoli, e che anche egli vorrà approvare l'articolo senz'altra dubbio.

Mi portano in questo momento la disposizione del 1876, relativa agli impiegati civili che ho tante volte citata; e siccome non ho l'abitudine di far sorgere dubbio alcuno su quello che io dico, mi prego di leggere alla Camera il testo della disposizione generale concernente la questione sollevata dall'onorevole Sani. La disposizione è questa:

« Agli impiegati dell'amministrazione centrale e di tutte le amministrazioni dipendenti dal Ministero provvisti di stipendio non superiore ad annue lire 7000, i quali da sei anni o più non abbiano ottenuto aumento di stipendio, sarà concesso al 1° gennaio 1877 l'aumento del 10 per cento, in

modo però da non eccedere in nessun caso lo stipendio del grado e della classe superiore.

« Gli impiegati medesimi avranno diritto alla differenza nel caso che l'aumento di stipendio ricevuto negli ultimi sei anni non raggiunga la somma anzidetta del 10 per cento.

« Gli impiegati che in avvenire compieranno sei anni di servizio senza aumento di soldo, godranno il sessennio nella misura surricordata a datare dal 1° gennaio susseguente all'anno in cui il sessennio è stato compiuto.

« L'assegno sessennale sarà sempre commisurato sulla base dello stipendio normale. »

Vede la Camera da questa dicitura dell'articolo, come è sorta la questione sull'interpretazione del sessennio; se dobbiamo chiarire questa interpretazione, facciamolo pure, ma colle forme legali ed ordinarie, e per tutti i funzionari, non già incidentalmente per una classe soltanto di essi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sani.

SANI. Io dirò solamente due parole. Il ragionamento dell'onorevole Grimaldi sarebbe giusto se avesse relazione con quello che ho detto io.

Non ho proposto di interpretare la legge del 1876 con questa che ora discutiamo, nè di dare il sessennio a tutti gli impiegati civili dello Stato. Se io avessi fatto una tale proposta, il suo ragionamento sarebbe giusto; io ho invece fatta una proposta speciale per una categoria di impiegati per la quale noi facciamo una legge speciale.

PRESIDENTE. Mantiene o ritira il suo emendamento?

SANI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora finisce ogni discussione. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io voleva dire una parola sulla proposta dell'onorevole Ruspoli, ed invocare la benevolenza della Commissione a questo riguardo, che mi è parso un poco messo in dubbio dalle ultime parole, che spero non avere bene intese, dell'onorevole presidente della Commissione; le quali mi hanno fatto quasi partecipare al dubbio dell'onorevole Ruspoli, mentre prima non ne aveva alcuno. Io aveva redatto l'articolo non mai nell'intendimento di escludere dal sessennio gli aiutanti di prima classe, ma intendendo che lo stipendio massimo al quale essi potessero arrivare, fosse quello del grado e della classe superiore, che nel fatto in specie, è, per rispetto allo stipendio, quello dell'ingegnere ordinario di 2^a classe. Non gerarchicamente però; io non ho mai inteso gerarchicamente questa espressione; vale a dire che avrebbe dovuto essere un dipendente dell'ingegnere allievo, nell'ef-

fetto. La legge stabilisce, come ben disse l'onorevole presidente della Commissione, due carriere affatto distinte; il bastone di maresciallo per la carriera inferiore è l'aiutante di prima classe; nella carriera superiore, l'ingegnere allievo è il primo gradino. Quindi le paghe non hanno nessuna relazione fra di loro; perchè si capisce che un giovane comincia una carriera superiore a 2000 lire, mentre un vecchio in una carriera inferiore finisce a 3000. Sono cose che stanno, senza che vi sia contraddizione.

La mia proposta era forse male espressa; io diceva che anche l'aiutante di prima classe dovesse avere il sessennio, ma non eccedere mai lo stipendio superiore, che nel fatto sarebbe quello di ingegnere di seconda classe; imperocchè l'aiutante di prima classe ha lo stesso stipendio dell'ingegnere di terza classe. Per togliere ogni dubbio, io pregherei la Commissione a permettere di correggere la dizione, sopprimendo il grado e la classe, e dicendo: « senza poter mai eccedere lo stipendio immediatamente superiore; » senza riferirlo a nessuna classe.

GRIMALDI. (*Presidente della Commissione*) Qual è?

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Quello che arriva dopo; quello di 3500 lire. L'aiutante ha 3000 lire e lo stipendio superiore è di 3500 lire in tutte le classi: non c'è altro. E se vogliono determinare più esattamente, dichiarino « senza mai eccedere lo stipendio dell'ingegnere ordinario di seconda classe. » Ma che un aiutante di prima classe non debba mai godere di nessun sessennio, non mi pare giusto, perchè la disposizione generale è che abbiano diritto a sessenni quelli che hanno stipendio inferiore a 7000 lire. Ora non mi pare giusto che mentre tutti gli altri hanno tale diritto, questi, per la sola ragione che gerarchicamente non avrebbero più altro grado da percorrere, debbano perdere questo beneficio. Ecco perchè io prego la Commissione ed il suo egregio presidente a voler chiarir meglio, ed anche determinatamente, lo stipendio degli aiutanti di prima classe collo stipendio degli ingegneri di seconda classe.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MARCHIORI, relatore. La Commissione non ha difficoltà a trovare una dicitura che tolga ogni dubbio circa agli aiutanti di prima classe.

Converrebbe aggiungere addirittura un inciso all'articolo, così concepito: Quanto agli aiutanti di prima classe non potranno mai superare con l'aumento sessennale oltre lo stipendio, quello goduto dagli ingegneri di seconda classe, cioè lire 3500. Convien mettere questo limite tassativo, diversamente potrebbero sorgere dubbi. Così pure, onde rendere quest'articolo perfettamente uguale alle di-

sposizioni della legge del 1876, si potrebbe fare un altro emendamento, ed è di ridurre a 7000 lire il limite stabilito per l'aumento sessennale.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, vuole mandarmi scritte queste modificazioni?

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io pregherei, giacchè questa sera non è possibile finire tutta la legge, di lasciarci il tempo di concordarla meglio; perchè il determinare quello che possa spettare agli aiutanti di una data classe non basta; ci sono anche gl'impiegati d'ordine pei quali potrebbe venir fuori il dubbio che sia una carriera distinta. Per me non c'era nulla di gerarchico qui; non c'erano che gli stipendi, ed intendeva che l'aiutante avrebbe avuto fino allo stipendio che trovava maggiore in un'altra classe. Ma poichè si vuole indicare in modo preciso, sarà meglio lasciare sospeso questo articolo per redigerlo meglio, per non far perdere nulla a nessuna classe, fosse anche quella dei portieri.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione accetta la proposta sospensiva?

MARCHIORI, relatore. Accetta.

PRESIDENTE. Allora passeremo all'articolo successivo 21, che corrisponde al 24 del primitivo disegno di legge.

« Agli ufficiali del genio civile, che per ragioni di servizio si trasferiscono o si trattengono temporaneamente fuori della loro ordinaria residenza, spettano le seguenti indennità giornaliera e di viaggio.

	Indennità	
	giornaliera	di viaggio per chilometro
Ispettori	L. 15 »	0,40
Ingegneri capi	» 9 »	0,30
Ingegneri ordinari	» 7 50	0,30
Ingegneri allievi, aiutanti, e aiutanti allievi	» 6 »	0,25

« L'indennità chilometrica si applica, tanto per l'andata quanto per il ritorno.

« Per le percorrenze di 2 chilometri dalla residenza non compete alcuna indennità; per quelle da 2 a 4 chilometri compete la metà della indennità giornaliera; per quelle da 4 a 10 chilometri compete la indennità chilometrica, e metà della indennità giornaliera.

« Nei viaggi sulle ferrovie spetta agli ispettori ed ingegneri capi, in luogo dell'indennità chilometrica, il rimborso del prezzo di un biglietto di prima classe ed agli ufficiali di ogni altro grado quello di seconda classe, aumentati rispettivamente del decimo del prezzo stesso.

« Sui piroscafi è corrisposto invece il biglietto di

prima classe per tutti gli ufficiali, sempre coll'aumento del decimo.

« Tanto pei viaggi sulle ferrovie, come per quelli sui piroscafi, è tenuto conto delle riduzioni che fossero convenute a favore degli impiegati governativi, e dei biglietti di libera circolazione, di cui taluni fossero muniti. L'aumento del decimo di cui sopra sarà in ogni caso calcolato sul prezzo intero. »

CAVALLETTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

CAVALLETTO. Nel terzo comma, alla fine, è detto: « per quelle (delle percorrenze) da 4 a 10 chilometri compete la indennità chilometrica, e metà della indennità giornaliera. »

Ora, se l'occupazione di quella giornata fosse tale da asserbire tutta la giornata utile, vogliamo noi ridurre la indennità giornaliera alla metà? Non mi pare giusto.

Io vorrei che fosse detto: quando l'assenza sia di tante ore, mettiamo cinque o sei ore, si accordasse la intera indennità giornaliera.

Voci dal banco della Commissione. Come si fa?

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Come si determina?

CAVALLETTO. Eppoi, che cosa s'intende quando si dice *dalla residenza*?

Voci dal banco della Commissione. Residenza di ufficio.

CAVALLETTO. Ma allora sia ben chiarito; perchè potrebbe intendersi dalla città, dalle porte della città. Invece si chiarisca bene che per residenza si intende il sito dell'ufficio, da cui parte quest'ingegnere.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

MARCHIORI, *relatore*. Io domanderei innanzitutto se l'onorevole Cavalletto fa una proposta concreta, e presenta un emendamento.

PRESIDENTE. Io non ne ho avuto alcuno.

MARCHIORI, *relatore*. In ogni modo, in quanto alla prima osservazione, alla percorrenza da 4 a 10 chilometri, io lo pregherei di non insistere. È naturale che per fare da 4 a 10 chilometri bisogna perdere un certo tempo; ed è una distanza tale, per cui è difficile che l'ingegnere non debba fare colazione od altro fuori di casa.

L'intendimento della Commissione è stato questo, che trattandosi di una distanza non tanto breve, per cui si possa ritenere che l'ingegnere vada e torni a casa in breve tempo, si debba accordare anche una parte dell'indennità giornaliera. È una condizione di favore, e mi pare che possa restare.

Quanto alla residenza, si intende l'ufficio. L'ono-

revole ministro mi pare che non abbia difficoltà di accettare che sia detto *dall'ufficio*.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io prego proprio l'onorevole Cavalletto, non essendo una questione molto grave quella a cui ha alluso, di non insistere. Egli sa che la legge attuale per la distanza di 10 chilometri non dà alcuna indennità giornaliera, ma duplica l'indennità di chilometraggio. Dunque la Commissione ha lasciata l'indennità chilometrica, poi ha aggiunto la metà della diaria, la quale è maggiore della duplicazione della spesa pei chilometri percorsi. È verissimo quel che dice l'onorevole Cavalletto, ma anche per 10 o 14 chilometri può darsi il caso di rimanere fuori tutto il giorno. Ma come si può allora regolare l'indennità? Può darsi che in tal caso l'ingegnere rimetta qualche lira del suo, ma è così piccola cosa questa che non occorre occuparsene. Il buono compenserà il poco buono.

Se in cinquanta girate che un ingegnere avrà fatto, avrà rimesso qualche lira in alcuna, nessuno d'altra parte andrà a chiedergli se avrà fatto qualche risparmio in viaggi maggiori di dieci chilometri. L'onorevole Cavalletto sa benissimo che per le piccole distanze la cosa è più difficile che per le grandi. La gita in calesse tanto costa per 10 chilometri quanto per 20, almeno nei piccoli paesi. In un lungo percorso forse qualche cosa si lucra sull'indennità chilometrica, ma una mano lava l'altra, e non è il caso di occuparci di questo. Quanto alla residenza è una questione sulla quale non occorre fermarci molto, perchè l'inconveniente che potrà verificarsi in tal caso non sarà di grande importanza; quindi non c'è difficoltà di stabilire che l'ufficio sia il punto di partenza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

CAVALLETTO. Sono stato frainteso, non intendo ridurre l'indennità, anzi ho detto che quando un ingegnere o un funzionario qualunque impiega nell'opera sua tutta la giornata utile, gli si deve dare l'indennità intera.

Del resto non voglio far perdere tempo alla Camera, e lascio sulla vostra coscienza questa riduzione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 21.

(È approvato.)

Articolo 22, corrispondente al primitivo 25 della Commissione:

« Gli ingegneri ordinari, pel tempo in cui sono destinati con decreto ministeriale alla reggenza di un ufficio, godono di una indennità annua di lire 500,

ed hanno diritto alle diarie, indennità e rimborsi di viaggio corrispondenti al grado di ingegnere capo. »

(È approvato.)

Articolo 23 corrispondente all'antico 26 della Commissione :

« Gli ufficiali del genio civile, incaricati di studi e rilievi di campagna, o della direzione e sorveglianza di opere straordinarie, quando debbano fare visite pressochè giornaliere, senza allontanarsi oltre un raggio di 4 chilometri dalla loro residenza, godono delle seguenti indennità mensili, in sostituzione di quelle giornaliere dell'articolo 21 :

Ispettori	250
Ingegneri-capi	150
Ingegneri ordinari ed allievi	120
Aiutanti ed aiutanti allievi	100
Ufficiali d'ordine	40 »

CAVALLETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLETTO. Nell'articolo ministeriale c'era una latitudine lasciata alla discrezione del ministro. Per gli ispettori, le indennità variavano dalle 220 alle 280 lire ; per gli ingegneri-capi, dalle 120 alle 180. La Commissione ha stabilito indennità fisse, senza limiti variabili. Io vorrei che almeno essa avesse preso la media delle indennità proposte dal Ministero. Per gli ispettori, la media sarebbe 250. La Commissione mette 250, e ne convengo. Per gli ingegneri-capi, la media sarebbe 200...

Voci. No ; la media è 150.

CAVALLETTO. Sì ! sì ! è vero ; ma per gli ingegneri allievi sarebbe 125. Cinque lire di più. (Eh ! eh !)

PRESIDENTE. Fa proposte, onorevole Cavalletto ? (No ! no !)

CAVALLETTO. Lasciamo andare.

PRESIDENTE. Lascia andare ?

CAVALLETTO. Sì. Io però avrei preferito la proposta ministeriale. Perchè essendoci incarichi che hanno più o meno gravità e importanza, ci deve essere un criterio per distinguere e per compensare i funzionari in ragione della importanza dell'incarico. Ma non perdiamo il tempo ; tralascio di fare proposte.

PRESIDENTE. Non essendoci proposte, mi pare che possiamo passare ai voti.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Non creda che io abbia abbandonata così facilmente la mia proposta. Io aveva introdotto in questa indennità una certa latitudine, appunto per le considerazioni svolte dal-

l'onorevole Cavalletto ; la Commissione però ha fatto osservare che questa latitudine poteva condurre facilmente a buoni e a cattivi trattamenti. Per quanto si voglia essere imparziali nella apparenza tante volte si finisce per far credere che si abbonda da una parte, mentre si restringe dall'altra.

Dunque ho aderito ad accettare una media fissa sulle somme da me proposte, anche perchè con un altro articolo che viene dopo, per certi casi per i quali io aveva chiesto appunto questa latitudine, si provvede con una maggior somma di quella che avevo chiesto, e questi sono : l'isolamento, l'inclemenza del clima, le difficoltà di soggiorno in mezzo alle montagne, od altro, per i quali io chiedeva di arrivare a 40 lire, e la Commissione ha stabilito d'arrivare dalle 40 alle 50 lire.

Ecco perchè io ho accettato le somme fisse e credo che le 20 o 30 lire di più, potranno meglio assegnarsi per alcuni titoli speciali e motivati.

PRESIDENTE. Dunque verremo ai voti, sull'articolo compilato tale o quale l'ho letto ?

Voci. Sì ! sì !

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Articolo 24, corrispondente all'articolo 27 :

« Gli ufficiali chiamati al Ministero, esclusi gli ispettori, e gli ufficiali inviati in missione temporanea presso altri uffici del regno, godono per il primo mese le indennità di cui all'articolo 21, e per il tempo successivo tre quarti della indennità mensile di cui all'articolo 23. »

(È approvato.)

Articolo 25, corrispondente ad una parte dell'articolo 27 :

« La indennità mensile di cui agli articoli 23, 24 può essere aumentata di una somma fra le 40 e le 100 lire, a seconda che le condizioni di residenza si trovino aggravate per isolamento, per eccezionale insalubrità di clima, o per altre cause straordinarie, le quali debbono essere specificate nel decreto ministeriale che assegna la indennità stessa. »

(È approvato.)

« Art. 26, corrispondente all'articolo 28 del primo progetto. »

« Sono determinate, caso per caso, con decreto ministeriale le indennità di viaggio e di missione, da corrispondersi agli ufficiali del genio civile, inviati all'estero per ragioni di servizio o di studio. »

(È approvato.)

« Art. 27. Per le spese di cancelleria, di riscaldamento ed altre d'ufficio sono fissate annualmente dal Ministero, secondo l'importanza del relativo servizio, le indennità da corrispondersi agli ufficiali

preposti ad uffici centrali e distaccati, sì ordinari che speciali.

« Per gli ispettori membri del Consiglio superiore l'indennità per spese d'ufficio è fissata annualmente in lire 1000.

« Al presidente del Consiglio superiore è invece corrisposta un'annua indennità di lire 2000, e quella di lire 1500 per ciascun presidente di sezione e per gli ispettori incaricati delle funzioni di direttore generale. »

(È approvato.)

« Art. 28. Ai locali, ed all'acquisto e manutenzione della mobilia per gli uffici si provvede a spese dell'amministrazione. »

(È approvato.)

« Capo III. *Ruolo del personale.* — Art. 29. Il ruolo del personale del genio civile è stabilito come segue:

« *Personale superiore:*

Ispettori	di 1 ^a classe	15
Id.	di 2 ^a id.	15
Ingegneri-capi	di 1 ^a id.	50
Id.	di 2 ^a id.	50
Id. ordinari	di 1 ^a id.	160
Id.	di 2 ^a id.	160
Id.	di 3 ^a id.	100
Ingegneri allievi		80
Totale del personale superiore . . .		630

« *Personale subalterno:*

Aiutanti	di 1 ^a classe	300
Id.	di 2 ^a id.	300
Id.	di 3 ^a id.	300
Aiutanti allievi		200
Totale del personale subalterno		1100

« *Personale d'ordine:*

Ufficiali d'ordine	di 1 ^a classe	100
Id.	di 2 ^a id.	100
Id.	di 3 ^a id.	50
Totale del personale d'ordine . . .		250

« Le variazioni al ruolo, quando occorranzo, sono fatte colla legge del bilancio. »

COLAIANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Colaianni.

COLAIANNI. Io ho chiesto di parlare per domandare all'onorevole ministro che cosa intende fare del personale straordinario addetto ora alla costruzione delle strade obbligatorie.

Niente altro che questo avevo da dire.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. A breve domanda breve risposta. Se l'onorevole Colaianni ha la compiacenza di attendere le disposizioni transitorie, troverà ivi la sede propria della domanda e della risposta concreta.

COLAIANNI. Benissimo.

CAVALLETTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

CAVALLETTO. Abbiamo il numero delle sezioni del Consiglio da 2 a 3; le difficoltà quindi di trovare il numero conveniente di consiglieri deliberanti per ogni sezione sono accresciute; veduto che le differenze di stipendio fra ingegneri capi e gli ispettori non sono rilevanti, io proporrei che per gli ispettori la pianta fosse questa: Ispettori di prima classe 16, di seconda classe 18. Sarebbe un aumento di soli 4 ispettori.

PRESIDENTE. Onorevole Cavalletto, giacchè si trova a parlare, mi sembra che sia il caso di occuparsi degli ufficiali d'ordine. È lo stesso articolo.

CAVALLETTO. Sissignore, vengo all'ultimo comma, quello degli ufficiali d'ordine. Io raccomando la soppressione della terza categoria, cioè degli ufficiali d'ordine di terza classe. È la ragione l'ho già altra volta detta. Lo stipendio di lire 1000 che è assegnato a questa classe è insufficiente, perchè, come già ho osservato precedentemente nelle altre tornate, io desidero che questi posti di ufficiali d'ordine siano preferibilmente accordati ai sottufficiali che hanno servito lodevolmente per 12 anni nell'esercito. Se ciò ammettessi, a questi posti non concorreranno già giovinetti senza precedenti, ma vi concorreranno persone che hanno servito lo Stato, e che sono arrivati ad un'età di 28, 30 ed anche di 32 anni. Nè vorremo pretendere che si mantengano celibi, ma probabilmente essi formeranno famiglia, e con 1000 lire un capo di famiglia non può servire senza penose preoccupazioni, e con molto zelo...

MARCHIORI, *relatore*. Domando di parlare.

CAVALLETTO... l'amministrazione; inoltre ho già fatto osservare che le attribuzioni date agli ufficiali d'ordine del genio civile sono superiori a quelle che hanno gli ufficiali d'ordine delle altre amministrazioni civili dello Stato. L'ufficiale d'ordine del genio civile è scrivano, archivista, protocollista, e anche computista, perchè deve tenere i conti dell'ufficio, deve tenere i prospetti delle spese degli appalti e dei lavori, delle somme preventivate, di quelle spese, e deve tenere tutti i prospetti e registri del-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1881

l'amministrazione dello stesso ufficio, registri voluminosi che esigono molta diligenza e una certa capacità.

Quindi credo che si debba assolutamente abolire la 3^a categoria, e mantenere due sole categorie; presentemente non abbiamo che 3 o 4 individui in questa terza categoria, come dice l'onorevole ministro, e non sarà una grande cosa, se passeremo alla seconda questi pochi della terza.

Quindi io proporrei che, mantenendo il numero complessivo degli ufficiali d'ordine delle tre classi in 250, come è qui stabilito, questi 250 si ripartissero tra la prima e la seconda categoria, e si abolisse definitivamente la terza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Questa volta ho il dispiacere di non potere arrendermi alle proposte ed ai desiderii dell'onorevole Cavalletto, non tanto per la cosa in sè, ma perchè mi pare che si cominci ad allargare un po' troppo. Vorrei anch'io poter pagare lautissimamente l'opera anche dell'ultimo funzionario dello Stato, ma vi è una misura anche in questo, specialmente in rapporto a quello che accade in tutte le altre amministrazioni.

Parlerò prima dell'aumento del numero degli ispettori. A buon conto, avuto riguardo alle considerazioni fattemi dalla Commissione, vale a dire della fusione nel corpo del genio civile degli impiegati demaniali, tra i quali quelli del canale *Cavour*, i quali dipendono or di qua or di là, non si sa perchè, abbiamo aumentato da 28 a 30 il numero di questi ispettori. Io ho acconsentito alla divisione del Consiglio in tre sezioni invece che in due, come ha proposto l'onorevole Cavalletto, e ciò ha portato l'aumento d'un vice-presidente.

Io ho acconsentito, in vista appunto di questa suddivisione, per rapporto alle conseguenze colla creazione dei comitati, che ad essi possano essere aggregati degli ingegneri-capi di prima classe. Vede l'onorevole Cavalletto che, per effetto della sua proposta stessa, abbiamo, già implicitamente destinati quattro, anzi, cinque o sei, tra ispettori ed ingegneri-capi al Consiglio superiore dei lavori pubblici: adesso domanda di portarli ancora a 34, ed io gli rispondo che, se ben ricordo, nemmeno la Francia, che ha un terzo di popolazione più di noi, e che è molto lauta in tutte queste cose, nemmeno essa arriva ad un numero così grande, perchè secondo l'ultimo ruolo, si arriva a 32 ispettori. E noi ne abbiamo da fare 35 o 36? Io credo che proprio peccheremmo per eccesso, od almeno senza necessità evidente. Se la necessità verrà a manifestarsi per i bisogni del servizio, quest'articolo provvede

ampiamente senza alcun inconveniente, imperocchè l'articolo si chiude con questa disposizione:

« Le variazioni di ruolo, quando occorrono, son fatte colla legge del bilancio. » Se dunque nella fine dell'anno venturo venisse a manifestarsi che l'aumento dei servizi fosse tale, che il personale degli ispettori non potesse più bastare, ebbene, proporremo allora di aumentare di qualcheduno, di 3 o 4, il ruolo degli ispettori medesimi. Quindi per questa parte io prego l'onorevole Cavalletto a non voler proporre di aumentare la pianta, perchè non c'è una necessità imminente ed evidente.

Vengo alla proposta soppressione della terza classe degli impiegati subalterni, degli impiegati di ordine. Per apprezzare la sua proposta bisogna partire dal suo punto di vista, mentre io forse parto da un altro. Ecco, il concetto che io mi faccio di questi impiegati: questi impiegati bisogna guardarli in rapporto alla loro entrata in servizio. Come sono essi reclutati? Si reclutano per esame, supposto che sia ammessa la proposta del Governo e della Commissione, domandando loro, per dare quest'esame, unicamente la licenza ginnasiale o la licenza delle scuole tecniche.

CAVALLETTO. Domando la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Che cosa vuol dire questo, o signori? Che da noi si ricerca una coltura non superiore, anzi molto mediocre, ma che si ricerca che entrino in servizio finchè sono giovani, e finchè sono giovani vivono nei loro paesi, perchè ordinariamente questi impiegati entrano nell'ufficio del proprio villaggio o della propria città, e ricevono 1000 lire. Non è molto per una famiglia, no; ma, signori, ricordiamoci che dei maestri elementari non ce n'è quasi nessuno che abbia mille lire nei piccoli luoghi; ricordiamoci che il medico condotto, che l'ingegnere comunale, che il segretario comunale nella grande quantità dei comuni non hanno lo stipendio di 2000 lire a cui possono arrivare gli impiegati d'ordine, come quelli di cui si tratta. Dunque io non discuterei di aumentare 200 lire di più o di meno, se qui si trattasse della legge degli stipendi, ma siccome noi non possiamo trattare di stipendi, perchè qui non esistono più gli articoli che vi si riferiscono è la Commissione ha opposta la pregiudiziale, ed a ragione, perchè per modificare gli stipendi bisogna presentare una legge di modificazione a quella che è già stata votata dal Parlamento, così a me pare pregiudicevole, nell'interesse stesso della buona reclutazione di questo personale, il sopprimere la terza classe.

Mi adatterei ad aumentare lo stipendio in altra forma piuttosto che lasciar sopprimere la classe inferiore per reclutare nei piccoli luoghi dei giovani a

18 od a 20 anni, perchè è a questo che noi ci ridurremo, onorevole Cavalletto. I sott'ufficiali sono una cosa pregiabilissima; ma quando ci saranno gli esami, vinceranno quelli che sono freschi delle scuole, e non quelli che sono freschi del maneggio delle armi o di portare la giberna. Riesciranno molto più facilmente, ripeto, quelli che escono dalle scuole e porteranno via i posti per concorso o per esame. Dunque il sopprimere la terza classe che vuol dire? Vuol dire far entrare immediatamente quasi all'apice della carriera; e quando uno la comincia a lire 1500, dopo pochi anni diventa un piagnolone, e comincia a dire che non può più vivere, e che non ha più il modo di andare avanti. Lasciamo dunque che principino col poco; piuttosto allarghiamo la pianta superiore, come si è fatto qui: sopra 200 della classe superiore, ne abbiamo messi 50 di terza classe, il che vuol dire che staranno due o tre anni nel grado inferiore, e poi troveranno il loro sfogo nelle classi superiori. Ci sono località e condizioni in cui anche per un giovane solo le mille lire sono poche, come, per esempio, la capitale; ma a questo la legge ha provveduto. Alla capitale è data una indennità d'alloggio, che è comune a tutti, e sono già 250 o 300 lire che per un giovanotto sono qualche cosa. Di più questa stessa legge provvede che per coloro che saranno chiamati (i quali dovrebbero essere una specie di *élite* delle singole classi), si abbia a dare un piccolo soprasoldo, qualche cosa, come circa 30 lire. Dunque uno che ha lo stipendio di mille lire per primo ingresso, venendo qui alla sede centrale, avrebbe 25 lire per l'indennità di alloggio, e ne avrebbe poi altre 25 o forse 30 per il soprasoldo, alle quali aggiunto il decimo, fanno sì che il suo stipendio sale già a 1700 o 1800 lire.

Se poi si tratta di località dove ci sia qualche causa eccezionale, o di caro di viveri, o di isolamento o di malsania di luoghi, c'è un altro articolo che dà all'amministrazione facoltà di dare un assegno speciale per queste condizioni; e per gli impiegati d'ordine assegna 40 lire al mese, quattro via dodici fa quarantotto, il che porta di già subito ad aumentare della metà lo stesso stipendio.

Dunque pur riconoscendo, che per la classe inferiore degli impiegati d'ordine invece di mille lire sarebbe stato forse più opportuno di poterne dare 1200, ma ricordando però che tutti gli impiegati d'ordine del genio civile sino al giorno d'oggi non hanno mai avuto altra paga che di lire 1000 per tutta la vita, perchè prima non c'era che la paga di lire 1000, mentre oggi è duplicata, mi pare evidente l'inopportunità di ritornare senza una necessità sopra quello che è già stato deliberato, perchè nella terza classe non vi è quasi nessuno, e

per l'avvenire si contenteranno tutti quelli che intendono concorrere, altrimenti non concorreranno. Prego quindi l'onorevole Cavalletto a non voler fare una proposta speciale, perchè mi dispiacerebbe di non poterla accettare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

CAVALLETTO. Tutto il discorso fatto ora dall'onorevole ministro dei lavori pubblici sulla mia proposta di abolire la terza categoria e sul personale che egli preferisce per questi posti della terza classe di impiegati d'ordine, è una quasi confutazione della proposta fatta dal presidente del Consiglio, rispetto ai sott'ufficiali, col disegno di legge sullo stato degli impiegati civili presentato al Senato. Ma si mettano una buona volta d'accordo, onorevoli ministri, e camminino con indirizzo sicuro ed armonico fra loro.

Si è predicato qui sempre e si è promesso d'aver riguardo ai sott'ufficiali che servono nell'esercito, e si è loro promesso utile occupazione nelle amministrazioni civili, quando abbiano lodevolmente servito per 12 anni nell'esercito e sieno idonei. Io mi preoccupo di un interesse grandissimo nazionale, perchè noi facciamo promesse e non le manteniamo, e ciò a danno dell'esercito.

L'onorevole ministro dice: ci vuole una coltura superiore per gli ufficiali d'ordine; ma, onorevole ministro, osservi quali ufficiali d'ordine ella ha nel suo stesso Ministero, e vedrà che quelli che furono sott'ufficiali anziani nell'esercito sono i migliori, sono i più valenti ed i più adatti fra i suoi impiegati d'ordine.

L'onorevole ministro dice che questi sott'ufficiali non si troveranno nei villaggi. Ma che villaggi? Gli uffici del genio civile sono tutti nelle città. E poi ogni città, ogni grossa borgata ormai ha col sistema del nostro reclutamento buon numero di sott'ufficiali anziani congedati. Noi li troviamo dappertutto; e perchè non dobbiamo aprire la via per impiegarli convenientemente? Un sott'ufficiale congedato, che ha servito 12 anni il proprio paese, che ha ormai la età di 32 anni, volete pagarlo con 1000 lire all'anno? L'ingiustizia dello stipendio che date a questa categoria d'impiegati è assolutamente evidente. Io però ho fatto il mio dovere, ho adempito a quello che mi detta la coscienza; se ormai la questione è pregiudicata, se la Camera non vuole assecondarmi in questo indirizzo d'umanità e d'interesse nazionale, la responsabilità non è mia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io mi levo unicamente perchè ci sono alcune parole dell'onorevole

Cavalletto che non posso accettare per quello che mi riguarda.

Egli parla unicamente di sott'ufficiali dell'esercito, come se il ministro li respinga. Ma io penso tutt'altro che a danneggiare i sott'ufficiali dell'esercito! Io ripeto alla Camera, che fra strade ferrate e poste ho alla mia dipendenza 15,000 individui che provengono dall'esercito, dei quali 1700 sott'ufficiali. Questa è la statistica! Se v'è un'altra amministrazione che faccia ai sott'ufficiali dell'esercito, quello che fa il Ministero dei lavori pubblici, io sono contento che qualcuno venga ad esporlo qui! Ma neppure da lontano c'è qualche cosa che rassomigli.

Io lo prego di leggere l'articolo di reclutamento degli impiegati d'ordine; vi è detto: « per chi avesse servito nell'esercito o nell'armata i limiti dell'età sovraindicata saranno aumentati di tanti anni, quanti ne avrà passati sotto le bandiere. »

Ma a meno di fare una legge la quale dica che tutti i posti che ci sono si daranno senza nessun confronto ai sott'ufficiali dell'esercito, io non so che cosa debba fare di più. Invece di chiamarli a 25 anni, io dico: avete servito nell'esercito 12 anni? Ebbene, vi piglio a 37 anni. Si può, ripeto, fare di più?

Del resto, onorevoli signori, riguardi se ne debbono avere quanti se ne vogliono, ma ormai diventano inutili questi riguardi, perchè oggi giorno colla legge del reclutamento universale tutti passeranno per la trafilata dell'esercito, meno coloro che sono fisicamente imperfetti; ma questi non sono ammissibili neanche negli impieghi pubblici perchè anche in essi è necessario il certificato medico come il certificato dello stato di leva. Dunque questa legge riguarderebbe tutti coloro che vengono dall'esercito, perchè tutti ci saranno stati o sotto una forma o sotto un'altra. Perciò se intendono di fare una legge che favorisca in special modo i sott'ufficiali dell'esercito nello stipendio la facciano in altra guisa: io mi occupo delle materie che riguardano il mio Ministero, e non saprei in quale diverso modo poter procedere a loro riguardo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ricotti.

RICOTTI. Credo di dover dire una parola, non per contraddire il ministro o per mettere in dubbio che egli faccia tutto il possibile per concedere impieghi agli ex-sott'ufficiali dell'esercito, ma soltanto per togliere un equivoco. Si dice: ma adesso nelle strade ferrate ci sono 15,000 individui provenienti dall'esercito. Ma non è questo che si vuole. Come già avvertì l'onorevole ministro, d'ora in avanti è difficile che nel servizio ferroviario vi siano impiegati i quali non abbiano già in qualche modo servito nel-

l'esercito o nella regia marina, dal momento che tutti i giovani sono soggetti al servizio obbligatorio militare, e soltanto ne sono esenti quelli che per difetti fisici sono riconosciuti inabili; e questi generalmente sono anche inabili al servizio ferroviario.

Quel che occorre nell'interesse dell'esercito in particolare e nell'interesse della nazione in generale, si è di facilitare il collocamento in servizi governativi o ferroviari ai sott'ufficiali dopo che i medesimi hanno servito 12 od almeno 10 anni nell'esercito o nella regia marina. Intendiamoci bene; per fare dei buoni sott'ufficiali nell'esercito, è necessario che essi siano giovani dai 20 ai 30 o 35 anni, poichè dopo non hanno più quella vigoria di corpo necessaria ad un buon sott'ufficiale. Dopo 10 o 12 anni di servizio, quei sott'ufficiali, sono meritevoli di molti riguardi, ed è allora che bisognerebbe procurare loro impieghi meno faticosi.

Per quelli invece, che servono nell'esercito o marina meno di 8 anni, non occorre pensare al loro avvenire perchè, cessando dal servizio militare, essi sono ancora giovani per riprendere l'antico mestiere che esercitavano prima di intraprendere il servizio militare.

Nelle concessioni ferroviarie il Governo ha sempre imposto ai concessionari l'obbligo di reclutare i suoi impiegati nella proporzione del terzo almeno fra individui che avessero già servito nell'esercito o nella marina, ma, disgraziatamente, senza mai stabilire il numero d'anni che tali individui dovessero aver passato nell'esercito o marina. Fu questo un gravissimo errore che rese affatto inutile una disposizione che era stata ideata a vantaggio dell'esercito.

E infatti le amministrazioni ferroviarie, invece di riservare un certo numero di impieghi, fosse pure solamente il decimo od anche il ventesimo ad ex-sott'ufficiali con almeno 10 anni di servizio, li concedono quasi esclusivamente a militari che hanno servito nell'esercito meno di 8 anni, perchè più giovani, e quindi i militari con almeno 10 anni di servizio, nel fatto, rimangono esclusi.

Se adunque l'onorevole ministro dei lavori pubblici volesse modificare l'obbligo delle amministrazioni ferroviarie di scegliere i suoi impiegati per un terzo negli ex-militari, senza limite di tempo di servizio, nel senso di obbligarle a scegliere i suoi impiegati per un decimo soltanto, od anche meno, fra ex-sott'ufficiali con almeno 10 o 12 anni di servizio militare, dopo essersi assicurati della loro idoneità nell'impiego al quale aspirano, il ministro renderebbe un grandissimo servizio all'esercito ed al paese senza creare nessun impaccio al buon andamento del servizio ferroviario.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io non ho niente da osservare a quello che dice l'onorevole Ricotti; ma solamente lo prego di considerare che quando si vuol raggiungere uno scopo così preciso e chiaro come il suo, si fa una legge *ad hoc* e non si creano imbarazzi in tutte le leggi amministrative. Le ferrovie non prendono i più vecchi! Ma naturale, se hanno bisogno di giovani e non di vecchi. I vecchi li mandano in pensione le ferrovie. Questi 15,000, dei quali ho parlato, non sono mica negli uffici; sono i conduttori, sono coloro che stanno agli scambi; e quando il conduttore ha 40, 50 anni non sanno più che farsene; cercano di disfarsene. Per conseguenza, il voler regalare loro uno che ha fatto il militare per 12 anni è dar loro un invalido.

Ora non è così che può provvedersi alla sorte dei sott'ufficiali. Io comprendo ed apprezzo perfettamente quello che dice l'onorevole Ricotti, ma affermo che così incidentalmente non si provvede a nulla. Per esempio, nel genio civile, ma vengano pure, a braccia aperte si accettano; ma ad una condizione: che possano adempire alle funzioni per le quali si richiedono. Ma non basta essere stato sott'ufficiale nell'esercito per essere un buon ufficiale di archivio, bisogna aver fatto il sott'ufficiale dell'esercito negli archivi, perchè anche là ci sarà da scrivere qualche cosa, suppongo, da tenere qualche contabilità, da tenere dei protocolli.

Ma esclusivamente perchè uno viene dai sott'ufficiali non mi pare un titolo sufficiente. A condizioni pari è preferito non solo, ma per l'età. Io dico: ha dodici anni di servizio? entri pure, nessuno lo esclude, mentre si escluderanno gli altri di sedici, di venticinque anni.

Dunque determinino quali siano i vantaggi che si debbono dare, e poi vedranno che per parte mia non troveranno mai alcuna opposizione. Io, con queste proposte, ho fatte tutte le condizioni più favorevoli che io potevo ai sott'ufficiali dell'esercito. Se credono che ce ne siano delle migliori, le concretino; perchè *a priori* non faccio obiezione; ma dicano unicamente che, perchè vengono dai sott'ufficiali dell'esercito, debbono non solo aver diritto ad entrare con esclusione altrui, ma ancora essere pagati in un modo che l'amministrazione non può assolutamente ammettere sin da principio senza usare delle larghezze, che poi ridondano ad un'ingiustizia rispetto a tante altre classi d'impiegati dell'amministrazione medesima dei lavori pubblici, a cui non si può dare altrettanto.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavalletto ha facoltà di parlare.

CAVALLETTO. Se l'onorevole ministro avesse in memoria quel disegno di legge che l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri presentò al Senato, sullo stato degli impiegati civili, avrebbe veduto a quali condizioni questi sott'ufficiali sono ammessi nei posti di ufficiali d'ordine nell'amministrazione civile. Ivi sono indicate le guarentigie che si devono stabilire onde avere idonei ufficiali d'ordine. Se l'onorevole ministro dei lavori pubblici conoscesse quali sono le attribuzioni dei sott'ufficiali dell'esercito, saprebbe che nell'esercito sono appunto questi sott'ufficiali educati ad essere eccellenti ufficiali d'ordine della amministrazione civile.

I furieri sono contabili; essi hanno tutta la contabilità della compagnia ed essi sono eccellentissimi per gli impieghi di ufficiali d'ordine. E sa dove sono ora i furieri e i sott'ufficiali anziani che furono congedati dall'esercito dopo 10 o 12 anni di servizio? Gliel'ho detto altra volta: sono serventi alle poste, sono condannati per loro necessità a fare i facchini alle poste. Nulladimeno, di questo lo ringrazio, perchè almeno a questa povera gente, benemerita del paese, è aperta la via d'avere un pane da sfamarsi. Ma questo non è un trattamento da usarsi verso persone veramente benemerite; non è questo il modo d'incoraggiare i giovani che militano nell'esercito, a perdurarvi, a servirvi con zelo e lode per 12 anni, e quindi a fornire all'esercito stesso eccellenti elementi di forza coi buoni e forti quadri dei sott'ufficiali. Se vogliamo avere un esercito veramente forte, dobbiamo fare in modo di avere eccellenti quadri di sott'ufficiali. Per avere tali quadri bisogna pensare ad impiegare nelle amministrazioni civili i sott'ufficiali che escono dall'esercito dopo un lungo e lodevole servizio, che ai nuovi impieghi sieno riconosciuti idonei; bisogna pensare ad impiegarli convenientemente, dignitosamente in ragione dei loro servizi, dei loro meriti, della loro capacità, e non bisogna trattarli in modo da alienarli e da allontanarli dal servizio militare.

Una voce. La chiusura!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MARCHIORI, relatore. Non dirò che due parole.

La proposta dell'onorevole Cavalletto non mira che a ridurre a due le classi degli impiegati d'ordine. Ora non so come si possa mettere in armonia questa proposta coll'articolo 18 già votato. Quest'articolo dice: « pei servizi di archivio, di copiatura ed altro, sono addetti agli uffici del genio civile ufficiali d'ordine distinti in tre classi. » Come possiamo porre in votazione una proposta che modifica quest'articolo già votato dalla Camera? Io credo che si debba opporre la questione pregiudiziale per cui

la proposta dell'onorevole Cavalletto dovrebbe seguire la strada che debbono seguire le proposte di legge. Non entrerò nel merito della questione da lui sollevata. Il suo scopo è nobilissimo, ma debbo fargli osservare che, essendosi stabilito nel ruolo che vi sieno 50 impiegati di terza classe e 100 nella seconda, il passaggio dalla terza alla seconda si farà rapidamente e quindi i sott'ufficiali che saranno ammessi nella terza classe, vi rimarranno per poco tempo. Mi sembra quindi che la disposizione non tolga la possibilità di aspiro e di nomina a questa classe di cittadini, tanto e così tenacemente difesa dall'onorevole Cavalletto.

Dobbiamo osservare i sott'ufficiali, ma anche le altre classi di cittadini, le esigenze del servizio, le necessità del bilancio.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavalletto mantiene la sua proposta relativa all'aumento del numero degli ispettori di 1^a e di 2^a classe?

CAVALLETTO. Si è detto che questa proposta è pregiudicata.

PRESIDENTE. È pregiudicata la proposta relativa agl' impiegati d'ordine, non quella ch'è relativa agli ispettori; imperocchè l'onorevole Cavalletto ha fatto due proposte, una per gli ispettori di 2^a e di 1^a classe, l'altra per gli impiegati d'ordine.

CAVALLETTO. Io ho adempiuto al mio dovere. La esperienza dimostrerà che la mia proposta era opportuna.

PRESIDENTE. E la ritira?

CAVALLETTO. Non insisto.

PRESIDENTE. Ebbene, non essendovi proposte, pongo ai voti l'articolo 29, quale l'ho letto.

(È approvato.)

Articolo 30, corrispondente al 33:

« Per la sorveglianza locale dei lavori è addetto agli uffici del genio civile un personale di *assistenti*, da assumersi in servizio a seconda dei bisogni e da pagarsi sul fondo delle opere.

« Quando sia richiesto da eccezionali esigenze di servizio, con decreto ministeriale possono essere posti a disposizione degli uffici, *aiuti provvisori* per un determinato lavoro di tavolino o di campagna. Questo personale avventizio non potrà in nessun caso coprire posti superiori al grado di aiutante o di ingegnere allievo.

« Gli *assistenti* ed *aiuti provvisori* possono essere traslocati da un ufficio ad un altro, e sono licenziati quando, a giudizio dell'amministrazione, cessi il bisogno dell'opera loro, o si rendano immeritevoli di essere conservati in servizio.

« L'amministrazione inoltre non prende verun

impegno circa la durata di servizio di questo personale provvisorio. »

(È approvato.)

Rimanderemo il seguito della discussione di questo disegno di legge.

ANNUNZIO DI UN DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO CAVALLOTTI.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavallotti ha trasmesso alla Presidenza un disegno di legge di sua iniziativa, che sarà inviato agli uffici perchè ne autorizzino la lettura.

DISCUSSIONE SULL'ORDINE DEL GIORNO.

PRESIDENTE. Propongo che lunedì mattina si tenga seduta alle 10, per discutere le relazioni di petizioni. Alle 2 poi seduta pubblica...

Voci. Domani?

PRESIDENTE. Lunedì mattina. (*Benissimo!*)

MARCHIORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHIORI. Siccome, cominciandosi lunedì a discutere i bilanci, vedo difficile che, prima delle feste di Natale, possa esservi una interruzione per discutere questa legge, così proporrei che se ne continuasse la discussione nella seduta di lunedì mattina o di mercoledì.

Voci. Lunedì!

MARCHIORI. Propongo per mercoledì alle 10 antimeridiane.

PRESIDENTE. Ma, mi permettano: la Camera ha deliberato che due sedute mattutine per ogni mese fossero destinate alla relazione di petizioni, lasciando al presidente lo stabilire il giorno preciso. Io ho già pregato la Camera di fissare il giorno di lunedì, ottemperando alla deliberazione della Camera stessa per la relazione di petizioni.

Voci. Mercoledì!

PRESIDENTE. Se si delibera prima una cosa, e si prendono poi deliberazioni opposte non si arriva a nulla.

MARCHIORI. Faccio la proposta di tenere una seduta antimeridiana mercoledì.

PRESIDENTE. Va bene.

Dunque l'onorevole Marchiori propone che mercoledì e poi venerdì si tengano sedute mattutine per compiere la legge sui lavori pubblici; alle ore 10, è vero?

MARCHIORI. Sissignore.

PRESIDENTE. Incominciando il bilancio dei lavori pubblici per martedì era mia intenzione di proporre alla Camera di volersi riunire al tocco, altrimenti i bilanci non si finirebbero più.

LUGLI. Ma stiamo qui in seduta permanente. (*I deputati ingombrano l'emiciclo*)

PRESIDENTE. Prendano i loro posti, onorevoli colleghi.

DI GAETA. Domando di parlare sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI GAETA. Trattandosi di pochi altri articoli...

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Pochi?

DI GAETA. Siamo al 31.

PRESIDENTE. Ce ne saranno ancora 40.

DI GAETA. Io non credo che tutti abbiano la stessa importanza, e spero che saranno pochi quelli sui quali ci potrà essere discussione; domani mattina in poche ore ci potremmo sbrigare di questa legge. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Fa qualche proposta, onorevole Di Gaeta?

DI GAETA. Ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Rimane dunque la proposta dell'onorevole relatore. Coloro i quali credono che debba continuare la discussione di questo disegno di legge nella seduta mattutina di mercoledì, alle ore 10, sono pregati di alzarsi.

(*La Camera approva.*)

Ripeto dunque: Lunedì mattina alle ore 10 seduta pubblica per la relazione di petizioni; alle ore 2 altra seduta pubblica.

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE DEL DEPUTATO INGILLERI.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Inghilleri a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

INGILLERI, relatore. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Proroga del termine per la rinnovazione delle iscrizioni ipo-

tecarie secondo l'articolo 41 del decreto reale del 1865. (*V. Stampato, n° 264-A.*)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

La seduta è levata alle 6 20.

Ordine del giorno per le tornate di lunedì:

(*Alle ore 10 antimeridiane.*)

Relazione di petizioni.

(*Alle ore 2 pomeridiane.*)

1° Stato di prima previsione pel 1882 della spesa del Ministero dei lavori pubblici;

2° Seguito della discussione del disegno di legge sull'ordinamento del corpo del genio civile;

3° Facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione il Codice di commercio;

4° Riordinamento dell'imposta fondiaria nel compartimento ligure-piemontese;

5° Abolizione del contributo (ratizzi) pagato da alcuni comuni delle provincie napoletane;

6° Bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi;

7° Sullo scrutinio di lista;

8° Trattamento di riposo degli operai permanenti di marina e dei lavoratori avventizi di essa;

9° Leva di mare dell'anno 1882;

10. Aggregazione della frazione di Rovellasca in provincia di Milano a Rovellasca in provincia di Como.

Prof. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta.

